

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2003, n. 27

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, detta la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.

3. La presente legge persegue la promozione della qualità delle opere pubbliche anche attraverso gli istituti della semplificazione amministrativa e comunque assicurando l'omogeneità, la trasparenza e la tempestività dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione di opere pubbliche.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione del Veneto promuove:

- a) la programmazione dei lavori pubblici;
- b) la qualità dei progetti di opere pubbliche, la paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale;
- c) la qualificazione e l'adeguatezza delle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) l'adozione da parte della Giunta regionale di norme esecutive della presente legge attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi.

Art. 2

Definizione di lavori pubblici di interesse regionale

1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, non ricompresi fra le infrastrutture strategiche, i progetti di insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
 - 1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
 - 2) alle unità locali socio - sanitarie, alle aziende ospedaliere e agli enti di gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili;
 - 3) a enti dipendenti dalla Regione;
 - 4) alle autorità d'ambito territoriale ottimale individuate dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";
 - 5) ai consorzi di bonifica, qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario;
- b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:
 - 1) agli enti locali;
 - 2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
 - 3) agli organismi di diritto pubblico;
 - 4) ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici";
- c) i lavori realizzati da privati e assistiti, almeno con il venti per cento, dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.

3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui all'articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all'articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.

CAPO II

Programmazione regionale

Art. 3

Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale

1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si conformano ai principi di sussidiarietà, partnerariato, concertazione fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati competenti in materia e, con riguardo specifico alla fase della realizzazione, al criterio di valutazione del corretto esercizio delle funzioni decisionali nonché di monitoraggio delle diverse iniziative assunte.

Art. 4

Strumenti di programmazione dei lavori pubblici

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo (Elenco annuale dei lavori). Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. Il provvedimento di Giunta di adozione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; dalla data della pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale che si esprime rispetto a queste nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco dei lavori sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto all'Elenco annuale dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale.

4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

5. Non costituiscono modifiche all'Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.

6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi della legge n. 109 del 1994, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all'Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte dell'organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.

8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, "Nuove norme sulla programmazione".

9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove siano previsti dalla legge n. 109/1994, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale, sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 5.

Art. 5

Studi di fattibilità

1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l'utilizzo di risorse private.

2. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali.

3. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. La nomina del responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento previsto dal Programma triennale, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione è obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e forniture.

2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione dei lavori; in tal caso è nominato un coordinatore unico dell'intervento le cui funzioni sono specificate con apposito provvedimento di Giunta regionale.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, a professionisti singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

4. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a nominare, su motivato giudizio del responsabile unico del procedimento, ovvero qualora la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici, un geologo responsabile dei lavori geologici previsti.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima.

6. L'amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 5, qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati o vi sia assenza della competente struttura tecnica o ancora nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

CAPO III

Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale

Art. 7

Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa

1. Al fine di consentire l'accesso ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 a forme di finanziamento pubblico

per un intervento di lavori pubblici, l'approvazione del progetto preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell'inclusione dell'intervento medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione dell'intervento è comunque subordinata alla successiva inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Art. 8

Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria

1. I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare.

2. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

3. I soggetti affidatari dell'incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all'incarico.

4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l'amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivanti da errata progettazione.

5. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al dieci per cento del valore dei lavori progettati né superiore al venti per cento ed è ridotto del cinquanta per cento in caso di professionisti certificati UNI EN ISO 9001. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.

6. L'assicurazione di cui al comma 4, nel caso di progettista dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice, è interamente a carico della medesima.

7. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

Art. 9

Forme di pubblicità e bandi tipo

1. Per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8, comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro, non è prevista alcuna forma di pubblicità salvo l'obbligo di esposizione all'albo della stazione appaltante del provvedimento di incarico e la successiva trasmissione all'Osservatorio regionale degli appalti, di cui al Capo X, per la pubblicazione su apposito sito Internet.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua misure semplificate di pubblicità per i casi di affidamento di incarichi comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria.

3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva schemi di bando e di convenzione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8.

4. Gli schemi di bando e di convenzione di cui al comma 3 si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale, costituiscono per le stesse riferimento obbligatorio. Eventuali variazioni rispetto a detti schemi devono essere motivate dalle medesime stazioni appaltanti.

Art. 10

Verifica e validazione del progetto

1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa statale.

2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati, qualora l'importo dell'incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, in soggetti di fiducia della stazione appaltante.

3. Per i lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, la validazione del progetto deve dare atto, certificandola, che la progettazione è stata effettuata mediante l'impiego della tecnica dell'analisi del valore.

Art. 11

Qualificazione della committenza

1. Al fine di conseguire la qualificazione e l'adeguamento delle strutture regionali e di quelle degli enti locali competenti in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale destina risorse per:

- a) il conseguimento della certificazione di qualità da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

- b) le attività connesse alla progettazione quali: indagini preliminari, redazione di studi di fattibilità, rilievi in genere, indagini geologiche, progettazioni preliminari, espletamento di appalti di servizi, procedure concorsuali di idee e di progettazione, elaborazione di progetti da inserire nella programmazione triennale in relazione ad opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico e ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico;
- c) la costituzione di uffici tecnici fra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge con lo scopo di favorire prioritariamente la redazione di studi di fattibilità, l'espletamento di attività di controllo della progettazione e dell'esecuzione di lavori nonché per la gestione delle procedure esproprie;
- d) le attività informative e di formazione professionale in materia di lavori pubblici con acquisizione delle attrezzature necessarie. Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono la partecipazione del personale degli uffici tecnici ad attività di aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Art. 12

Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, determina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture.

2. La Giunta regionale approva e aggiorna periodicamente i prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché i parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione, talché eventuali scostamenti rispetto agli importi stabiliti nel prezzario devono essere adeguatamente motivati dall'amministrazione aggiudicatrice nel provvedimento di indizione della gara d'appalto.

3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti i limiti e le modalità per la stipula, interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, responsabilità del procedimento.

CAPO IV
Organi consultivi

Art. 13
Commissione tecnica regionale
lavori pubblici - Composizione

1. È istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri:

- a) l'assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;
- b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
- c) sei esperti in materia di lavori pubblici nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura con voto limitato a quattro;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
- g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
- h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;
- i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;
- j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
- l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;
- m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari legislativi;
- n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;
- o) un tecnico designato dall'Associazione dall'Unione delle Province del Veneto;
- p) un tecnico designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Veneto;
- q) un funzionario delegato dell'azienda ospedaliera o unità locale socio-sanitaria o dell'azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, secondo la competenza.

2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.

3. Qualora l'argomento oggetto dell'esame della CTR lavori pubblici interessi un'area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all'articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994", dal responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:

- a) il rappresentante legale del soggetto competente all'esecuzione dell'opera pubblica oggetto di esame;
- b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.

5. Qualora l'argomento all'esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni all'amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti dell'argomento stesso.

6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un funzionario amministrativo della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.

Art. 14
Commissione tecnica regionale
lavori pubblici - Competenze

1. La CTR lavori pubblici esprime parere:

- a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
- b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del venti per cento;
- c) sulle controversie inerenti l'interpretazione o l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario fra le parti;
- d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
- e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
- f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.

Art. 15

Commissione tecnica regionale decentrata
lavori pubblici - Composizione

1. Presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici).

2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri:

- a) il dirigente della struttura regionale decentrata competente, con funzioni di presidente;
- b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;
- c) il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici dell'amministrazione provinciale competente per territorio;
- d) un funzionario delegato dell'azienda ospedaliera o unità locale socio-sanitaria competente per territorio;
- e) il responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all'articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58, il responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, qualora l'argomento oggetto dell'esame della CTRD lavori pubblici interessi un'area sottoposta a vincolo idrogeologico;
- f) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
- g) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
- h) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di ambiente.

3. In caso di impedimento, il presidente può essere sostituito dal soggetto di cui al comma 2, lettera b).

4. Il presidente della CTRD lavori pubblici può invitare, con voto consultivo:

- a) il rappresentante legale del soggetto competente all'esecuzione dell'opera pubblica o un suo delegato;
- b) il sindaco competente per territorio ovvero un assessore da questi delegato.

5. Per l'esame di particolari questioni inerenti l'argomento da trattare in CTRD lavori pubblici, possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, soggetti esterni all'amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in relazione all'argomento trattato.

6. Funge da segretario un funzionario amministrativo della struttura decentrata competente nominato dal presidente della CTRD lavori pubblici.

Art. 16

Commissione tecnica regionale decentrata in
materia di lavori pubblici - Competenze

1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:

- a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
- b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del venti per cento;
- c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
- d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;
- e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;
- f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.

Art. 17

Efficacia del parere

1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. I dirigenti regionali di strutture competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri.

Art. 18

Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle
strutture regionali decentrate lavori pubblici

1. Il dirigente della struttura regionale decentrata lavori pubblici competente per territorio:

- a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo I e II del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni concernente le acque ed impianti elettrici, acquisito, ove necessario, il parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e succes-

sive modifiche e integrazioni;

b) svolge tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.

2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono adottati acquisito il parere della struttura regionale competente in materia di industrie ed energia, nel caso riguardino strutture ed impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche.

Art. 19

Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici

1. La CTR lavori pubblici è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La CTRD lavori pubblici è costituita con decreto del segretario regionale competente in materia di lavori pubblici.

3. Salvo per i soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 13, i componenti della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici possono essere sostituiti, di volta in volta, da funzionari a tal fine delegati.

4. Per la validità delle sedute della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Con proprio regolamento la Giunta regionale disciplina il funzionamento degli organi consultivi di cui al presente Capo.

Art. 20

Incompatibilità

1. Non possono essere componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società, abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per servizi, forniture o lavori alla cui spesa concorra l'amministrazione regionale.

Art. 21

Compensi ai Commissari

1. Ai componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo è corrisposto, qualora spettante ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione", un gettone di presenza per ogni seduta.

CAPO V

Approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale

Art. 22

Conferenza di servizi

1. Qualora per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2 si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano gli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, per l'approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, può indire la conferenza di servizi.

3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di servizi per l'approvazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ai fini dell'assunzione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, devono essere acquisiti i pareri degli organi tecnici consultivi regionali competenti previsti dalla normativa vigente.

4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d), il rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della Regione è designato dal segretario generale della programmazione e si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente.

5. Con proprio regolamento la Giunta regionale individua le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi.

6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.

Art. 23

Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale

1. Per l'approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale o provinciale, ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, ai fini dell'assunzione del giudizio di VIA e dell'approvazione del progetto definiti-

vo si applicano le sole procedure semplificate di cui agli articoli 23 e 25 della stessa legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

2. Ai fini di cui al comma 1 i termini procedurali definiti dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 sono ridotti alla metà.

Art. 24

Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali

1. L'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l'opera pubblica non è di competenza del comune, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell'autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

2. Qualora, al fine della realizzazione dell'opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l'adozione della variante allo strumento urbanistico e l'approvazione della stessa sia di competenza regionale, la deliberazione comunale di adozione della variante si intende approvata se la Regione non manifesta il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni, dichiara efficace la propria deliberazione.

3. Qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, in quanto difforme tanto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai piani territoriali operanti nella Regione, compresi i piani di tutela delle aree naturali protette, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra gli enti a diverso titolo competenti la procedura dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dalla cui conclusione conseguono le varianti degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali necessarie ai fini dell'approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi; qualora la difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, il consenso del Presidente della Regione all'accordo di programma è subordinato all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio regionale.

Art. 25

Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche

1. L'approvazione dei progetti definitivi e esecutivi di lavori pubblici di competenza regionale spetta al dirigente della struttura competente per materia, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24, l'approvazione del progetto è subordinata all'accertamento della sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti, attestata dal comune interessato.

3. L'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici di interesse regionale sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia comunale e comprende ogni altra autorizzazione o nullastata di competenza regionale, provinciale e comunale.

4. L'agibilità delle opere pubbliche d'interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell'organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.

CAPO VI

Qualificazione delle imprese - Modalità di esecuzione dei lavori

Art. 26

Qualificazione delle imprese

1. La Giunta regionale approva, con proprio regolamento, il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra le imprese, la Giunta regionale individua con proprio regolamento forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge Quadro per l'Artigianato" e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato".

Art. 27

Appalti e concessioni

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle seguenti procedure di scelta del contraente:

- a) asta pubblica;
- b) licitazione privata, anche semplificata;
- c) trattativa privata;

d) appalto - concorso.

2. L'affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso ha luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.

3. Il contratto di concessione di lavori pubblici è affidato mediante licitazione privata e l'aggiudicazione ha luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concorrente può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

4. L'amministrazione concedente può, in sede di gara, stabilire un prezzo a favore del concessionario che, in casi specifici, può coincidere con l'intero costo dell'opera.

5. La Giunta regionale, al fine di semplificare e uniformare le procedure di aggiudicazione, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative nel territorio regionale, con proprio provvedimento approva schemi di bando di gara corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare delle imprese concorrenti, nonché da disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni aggiudicatrici.

6. Gli schemi di bando di gara si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

7. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale o delle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare.

Art. 28

Forme di pubblicità

1. Per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione.

2. Se l'importo dei lavori a base d'asta è inferiore a 500.000,00 euro, la pubblicazione è effettuata nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante, nonché sul sito Internet di cui al comma 1.

Art. 29

Lavori in economia

1. I lavori pubblici di interesse regionale possono esse-

re eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o per cottimi a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per importi pari o inferiori a 200.000,00 euro.

2. È comunque fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente in materia di opere di natura forestale.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i lavori che possono essere realizzati in economia e le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e alle società a capitale pubblico prevalente o minoritario di cui all'articolo 113 dello stesso decreto legislativo.

Art. 30

Garanzie

1. La cauzione provvisoria prestata per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente.

2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell'offerente, mediante una delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6.

3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

4. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al venti per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

5. Il valore delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del cinquanta per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del venticinque per cento per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,

rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il beneficio della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del sistema qualità si applica per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 109 del 1994 la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. L'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui al comma 6 ne comporta l'automatica segnalazione da parte della stazione appaltante all'Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X e la preclusione al soggetto fideiussore inottemperante rispetto al termine stesso di offrire garanzie per le ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di interesse regionale per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A tal fine l'Osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare sull'apposito sito internet l'elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti.

Art. 31

Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale è effettuata secondo uno dei criteri che seguono:

- a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una pluralità di elementi di valutazione inerenti l'oggetto del contratto d'appalto, fra i quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione.

2. A compensazione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto d'appalto, il bando di gara può prevedere a favore dell'appaltatore il trasferimento della proprietà di beni immobili dell'amministrazione aggiudicatrice e/o consentire all'appaltatore l'utilizzazione di materiale di scavo recuperato dall'attività di realizzazione delle opere pubbliche.

3. Per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può

disporre un numero minimo e un numero massimo di concorrenti da invitare, comunque non inferiore a dieci e non superiore a trenta.

4. Per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata le amministrazioni aggiudicatrici predispongono i criteri per l'individuazione del numero di imprese da invitare, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali delle imprese stesse, della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, nonché dell'ubicazione delle imprese rispetto alla localizzazione delle opere.

5. La Giunta regionale definisce con regolamento le linee guida per la determinazione dei criteri di cui al comma 4.

Art. 32

Licitazione privata semplificata

1. Per l'affidamento di contratti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della licitazione privata semplificata.

2. Alla specifica individuazione dei contratti di appalto di lavori pubblici da realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti per materia e da affidare mediante licitazione privata semplificata provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, individuando:

- a) un elenco dei lavori da affidarsi da parte delle strutture centrali;
- b) sette elenchi provinciali per i lavori da realizzarsi da parte delle strutture decentrate.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata semplificata, secondo i seguenti principi:

- a) formazione degli elenchi delle imprese da invitare alle singole gare, determinando anche l'incidenza percentuale dei concorrenti aventi sede in ambito regionale;
- b) aggiudicazione al massimo ribasso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, a seguito dell'approvazione del prezzario regionale dei lavori pubblici e all'individuazione dell'incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 33

Procedura negoziata

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse regionale possono essere affidati a trattativa privata nei seguenti casi:

- a) per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00

euro. In tal caso, qualora il valore dell'importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede all'affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti;

- b) per gli interventi da realizzare mediante l'utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d'asta o da economie nonché per l'affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione che l'importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro.

2. Nei casi in cui si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il responsabile della struttura tecnica dell'ente competente agli stessi interventi può ricorrere all'affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di pericolo, dandone conto mediante motivato verbale, sempre che il valore di tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. In detta ipotesi l'ente competente alla realizzazione degli interventi può successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici intrapresi nell'urgenza, sempre che il valore complessivo dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro.

3. I contratti di appalto di lavori pubblici di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro sono affidati a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi:

- a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;
- b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- c) quando, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, l'urgenza non è compatibile con l'espletamento delle procedure di gara, ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell'anno determinati o entro termini ristretti;
- d) quando il contratto sia stato rescisso in danno al soggetto appaltatore;
- e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza e nel restauro di beni vincolati che richiedono un rapporto fiduciario con l'appaltatore;
- f) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente utilizzate le altre procedure di scelta del contraente.

4. Qualora la realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad un'opera pubblica sia stata affidata a tratta-

tiva privata, non può essere affidata secondo la medesima procedura la realizzazione di ulteriori lotti della medesima opera.

5. Possono essere conclusi a trattativa privata i contratti di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione qualora le caratteristiche tecniche ed i requisiti specifici del bene da acquistare siano tali per cui il bene stesso possa essere fornito da un unico soggetto.

6. Per lavori di importo complessivo superiore a 750.000,00 euro, l'affidamento a trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento.

7. Il provvedimento con cui l'amministrazione aggiudicatrice affida la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale a trattativa privata deve contenere l'illustrazione completa delle motivazioni del ricorso a detto criterio di scelta del contraente.

Art. 34

Contratti e capitolati

1. La Giunta regionale approva, con uno o più provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto.

2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse regionale; lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale d'appalto si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). Eventuali variazioni ai documenti predetti devono essere motivate dalle stazioni appaltanti.

3. Nei lavori pubblici che comprendono l'utilizzo di materiale di cava il progettista è tenuto a prevedere nel progetto, e conseguentemente l'appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota parte di materiali di recupero industriale o riciclati provenienti da una delle operazioni di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.". L'omessa osservanza di tale disposizione deve essere adeguatamente giustificata dalla stazione appaltante.

4. I contratti d'appalto per la realizzazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono essere stipulati nella forma della scrittura privata.

Art. 35

Ulteriore garanzia contrattuale

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano i lavori pubblici di interesse regionale prevedono nel bando la

facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Le stesse amministrazioni aggiudicatrici, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'aggiudicatario originario è obbligato, all'atto della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra l'importo contrattuale dei lavori affidati e l'offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato. La garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. All'avveramento delle cause interruttrive del contratto di cui al comma 1, l'importo è incamerato dall'amministrazione aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato, ed andrà a coprire la differenza tra l'offerta economica di questi e l'importo contrattuale dei lavori affidati all'originario appaltatore.

Art. 36

Contabilità dei lavori e documenti contabili

1. La contabilità dei lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro è redatta, in forma semplificata, sulla base di fatture vistate dalla direzione lavori, secondo modalità approvate dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 29, comma 3.

2. Il registro di contabilità è vidimato, prima dell'effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore senza necessità di ulteriori obblighi formali.

Art. 37

Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi:

- a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;
- b) prescrizioni imposte in corso d'opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell'ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;
- c) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:
 - 1) siano disposte nell'interesse dell'amministrazione

aggiudicatrice;

- 2) l'importo aggiuntivo non sia superiore al venti per cento dell'importo del contratto;
 - 3) la maggiore spesa trovi copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato;
- d) modifiche relative ad interventi di edilizia ospedaliera motivate da esigenze derivanti dalla necessità di adeguamento all'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie.

Art. 38

Subappalti

1. Fatte salve le disposizioni in materia di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.", la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del cinquanta per cento dell'importo della categoria.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al limite di cui al comma 1.

3. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

4. Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere affidati in subappalto le parti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il valore del quindici per cento dell'importo complessivo dei lavori.

Art. 39

Interessi per ritardato pagamento

1. L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori.

2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e al saldo ed i termini per il successivo pagamento, non possono superare i novanta giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

Art. 40
Avviso ai creditori

1. L'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, nonché per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, nel caso di lavori pubblici di interesse regionale, è pubblicato nell'albo pretorio del comune territorialmente interessato nonché nell'apposito sito internet, curato dall'Osservatorio regionale degli appalti.

Art. 41
Disposizioni in materia di tutela e trattamento
dei lavoratori

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
- c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva;

2. La Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse Edili di riferimento competenti, al fine di

semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico. Il documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti. Il documento unico non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della normativa vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati.

3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale e tutte le Casse Edili presenti sul territorio regionale, le cui modalità di attivazione e procedure operative sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

4. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in materia di tutela dei lavoratori.

Art. 42
Disposizioni in materia di sicurezza

1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

2. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione dell'appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne nella stessa materia della sicurezza.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di interesse regionale, che si applicano ai lavori di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare sul territorio regionale.

Art. 43
Disposizioni in materia di contenzioso

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di remunerazione dei tre componenti della commissione per le proposte degli accordi bonari di cui all'articolo 31 bis della legge n. 109/1994.

2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, il terzo componente, presidente della commissione di cui al comma 1, è nominato di comune accordo dai due componenti

designati dalle parti, ovvero, in caso di disaccordo, dal Difensore civico regionale, su istanza della parte più diligente.

3. Il Difensore civico regionale provvede alla nomina di cui al comma 2 scegliendo il presidente fra i soggetti che non incorrono nelle incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 48.

CAPO VII *Finanza di Progetto*

Art. 44 Procedure di realizzazione

1. I soggetti che intendono promuovere interventi da realizzare con il concorso di capitali privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, da inserirsi nel Programma triennale di cui all'articolo 4 o negli strumenti di programmazione approvati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

2. Nel caso di interventi di pubblica utilità di competenza regionale la cui realizzazione sia indifferibile, la Giunta regionale ha facoltà di ricercare i soggetti promotori con le procedure dell'evidenza pubblica per la scelta del contraente.

3. Per l'esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. La Giunta regionale, con proprio regolamento, determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:

- a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
- b) le varianti in corso d'opera;
- c) le ipotesi di proroga della concessione;
- d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;

e) le tariffe da applicare.

7. L'amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.

Art. 45 Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)

1. Al fine di valutare la fattibilità e la convenienza economica delle opere pubbliche di competenza regionale promosse mediante il ricorso al capitale privato, la Giunta regionale si avvale delle competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), istituito ai sensi della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

2. Il NUVV promuove la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto.

Art. 46 Misure incentivanti

1. Per le finalità di cui all'articolo 44, comma 2, la Giunta regionale può predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da realizzare e inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 4, al fine di consentirne la valutazione da parte degli aspiranti promotori.

2. La Regione può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di iniziativa privata fino ad un terzo del valore dei lavori da eseguire, e comunque entro l'importo massimo di 15 milioni di euro.

3. Gli interventi e l'ammontare della garanzia di cui al comma 2 sono autorizzati con la legge finanziaria.

4. Le garanzie di cui al comma 2 sono concesse a fronte dell'applicazione di tariffe agevolate nei confronti dell'utenza per i servizi prestati nell'ambito dell'attività di gestione delle opere realizzate.

CAPO VIII *Collaudi*

Art. 47 Elenco regionale dei collaudatori

1. È istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle seguenti quattro

sezioni:

- a) sezione dei tecnici;
- b) sezione degli amministrativi;
- c) sezione dei consulenti;
- d) sezione dei docenti universitari.

2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col regolamento di cui al comma 8.

3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:

- a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;
- b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti pubblici;
- c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore dei lavori pubblici.

4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:

- a) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove esistente;
- b) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove esistente;
- c) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.

6. Nella sezione dei collaudatori docenti universitari possono essere iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e giuridiche attinenti alla materia dei

lavori pubblici.

7. Nell'elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici.

8. La Giunta regionale con proprio regolamento individua:

- a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;
- b) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori;
- c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;
- d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell'incarico.

9. È istituita, presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata con provvedimento della Giunta regionale, i cui componenti sono:

- a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;
- b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale vice presidente;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
- d) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine degli Architetti;
- e) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine degli Ingegneri;
- f) un rappresentante dell'Ordine dei Geologi del Veneto;
- g) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
- h) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione, designato dalla Giunta regionale.

10. Con il provvedimento di cui al comma 9 la Giunta regionale nomina il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari amministrativi della struttura competente in materia di lavori pubblici.

11. L'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui al comma 9.

12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori" sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti dell'elenco di cui alla presente legge.

Art. 48
Nomina dei collaudatori

1. Gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:
 - 1) per i lavori pubblici di competenza regionale;
 - 2) per i lavori fruanti di finanziamento pubblico non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo;
 - 3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla provincia o dall'Autorità di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5;
- b) dall'amministrazione aggiudicatrice, in caso di lavori pubblici fruanti di contributo pubblico inferiore al cinquanta per cento, ovvero in caso di lavori non fruanti di contributi pubblici.

2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di collaudo, costituita da due o tre componenti, con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei collaudatori tecnici.

3. I collaudatori sono nominati entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:

- a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera da collaudare;
- b) importo e complessità dei lavori;
- c) rotazione degli incarichi.

4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.

5. Con cadenza annuale sono rese pubbliche le liste degli incarichi di collaudo.

6. Al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento, fatti salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo. La commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

7. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente non possono essere nominati collaudatori coloro che a vario titolo, o in sede istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al procedimento

di approvazione dell'opera.

Art. 49
Modalità e termini

1. Il collaudo è sempre affidato in corso d'opera. Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

2. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni dalla iscrizione delle riserve.

3. Nel certificato di collaudo si attesta l'avvenuta verifica dei livelli di prestazione prescritti dal capitolato speciale d'appalto e dalle normative tecniche di settore.

4. All'organo di collaudo sono altresì affidate le verifiche tecnico - contabili inerenti l'erogazione degli acconti e dei saldi dei contributi regionali di cui all'articolo 54, commi 2 e 3.

5. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.

CAPO IX
Intervento finanziario della Regione

Art. 50
Oggetto e caratteristiche dell'intervento regionale

1. I lavori di interesse regionale possono essere assistiti da contributo finanziario regionale secondo una delle seguenti forme:

- a) in conto capitale, in un'unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità dell'autorizzazione pluriennale di spesa, in ragione della prevedibile scadenza degli impegni;
- b) contributi a rimborso, senza interessi, mediante la formazione di un fondo di rotazione.

2. Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell'opera fino alla misura del cento per cento.

Art. 51
Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 50 le spese riferite a:

- a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera;
- b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;
- c) indennità connesse alla realizzazione dell'opera;
- d) imprevisti fino ad un massimo del dieci per cento dell'importo di cui alla lettera a);
- e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all'espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all'attuazione dei lavori;
- f) IVA, nella misura prevista dalla legge ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.

Art. 52

Requisiti di ammissibilità a contributo

1. Per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 50 gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni minime:

- a) progettazione almeno preliminare;
- b) funzionalità dell'opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;
- c) lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;
- d) assenza di ulteriori contributi pubblici sul medesimo intervento o stralcio funzionale.

2. Il contributo di cui all'articolo 50 può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario, per assicurare il completamento delle stesse.

Art. 53

Modalità dell'intervento regionale

1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui all'articolo 13, legge regionale n. 29 novembre 2001, n. 35, definisce i programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra Regione e soggetto attuatore, stabilendo in particolare:

- a) il soggetto gestore del programma;
- b) i criteri di ammissibilità;
- c) le priorità;
- d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;

- e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;
- f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.

2. La Giunta regionale acquisisce sui programmi di cui al comma 1 il parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde dal medesimo.

3. La Giunta regionale concede i contributi relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle domande.

4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al comune, o alla provincia competenti per territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma.

5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, la Giunta regionale approva, sulla base della documentazione trasmessa dal soggetto gestore di cui al comma 1 lettera a), il programma di riparto dei contributi relativo agli interventi da finanziare secondo la disponibilità del bilancio di previsione ed impegna a favore del soggetto gestore le relative somme.

6. Entro il successivo 31 ottobre, il soggetto gestore del programma di cui al comma 1 lettera a) comunica alla Giunta regionale le economie di spesa accertate ai fini della eventuale ridestinazione di risorse rese disponibili.

7. L'elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.

Art. 54

Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi

1. L'erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) è disposta con le seguenti modalità:

- a) nella misura del dieci per cento a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 53, comma 6;
- b) nella misura di successivi acconti del venti per cento ciascuno, fino alla concorrenza del novanta per cento, sulla base della certificazione, da parte del soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dell'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento delle somme già erogate;
- c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento delle somme di cui alle lettere a) e b).

2. L'erogazione del contributo regionale è disposta dal soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) a favore del beneficiario fino al novan-

ta per cento del contributo concesso, esclusivamente sulla base di specifica richiesta del beneficiario stesso, attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.

3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del contributo.

4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le modalità di cui al comma 2.

5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente documentazione:

- a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2:
 - 1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta;
- b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2:
 - 1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore;
 - 2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente normativa, per contributi inferiori a euro 100.000,00, in ordine alla spesa sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore.

6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell'impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.

7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale com-

petente può determinare termini di rendicontazione superiore.

8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.

9. Il soggetto gestore attua il monitoraggio degli interventi, verificando la funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate.

10. La Giunta regionale con proprio provvedimento:

- a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali;
- b) individua le modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo.

11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria.

CAPO X

Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi

Art. 55

Istituzione dell'Osservatorio regionale

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici l'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi, di seguito chiamato Osservatorio regionale al fine di garantire:

- a) la trasparenza dei procedimenti amministrativi;
- b) la raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale;
- c) i rapporti con le autorità nazionali per la concorrenza e la statistica;
- d) l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori.

2. L'Osservatorio regionale opera in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica.

3. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la struttura organizzativa, la disciplina delle attività e la dotazione organica dell'Osservatorio regionale.

Art. 56

Compiti dell'Osservatorio regionale

1. Spetta all'Osservatorio regionale:

- a) attivare, per le opere e attività di interesse regionale, un sistema di raccolta dei dati inerenti alla programmazione

- e alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché all'esecuzione dei relativi contratti;
- b) elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti;
 - c) garantire la pubblicità, attraverso la pubblicazione su apposito sito Internet, degli avvisi e dei bandi di gara per contratti di appalto e concessione di lavori pubblici, pubblici servizi e forniture;
 - d) formulare pareri sull'applicazione della normativa in materia di appalti;
 - e) collaborare con le strutture regionali e gli enti locali, mediante l'elaborazione e diffusione di dati statistici relativi alla programmazione degli appalti e delle concessioni;
 - f) utilizzare e pubblicare, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, i dati raccolti per l'attività di cui alla lettera a), con le modalità previste dal Sistema informativo regionale veneto (SIRV);
 - g) garantire, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, l'accesso informatico ai dati statistici elaborati;
 - h) collaborare, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i soggetti istituzionali e, in particolare, con l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici;
 - i) predisporre una relazione annuale per la Giunta regionale, da trasmettere anche alla competente commissione consiliare, sull'andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.

Art. 57

Commissione regionale degli appalti

1. Presso l'Osservatorio Regionale è istituita con provvedimento della Giunta regionale la Commissione regionale degli appalti, con funzioni di supporto delle attività dell'Osservatorio, definite dall'articolo 56.

2. La Commissione è così composta:

- a) assessore competente in materia di lavori pubblici, in qualità di presidente;
- b) segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di vice presidente;
- c) segretario regionale competente in materia di affari generali;
- d) dirigente regionale competente in materia di lavori pubblici;
- e) responsabile dell'Osservatorio regionale;
- f) un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
- g) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni del Veneto (ANCI);

- h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale costruttori del Veneto (ANCE);
- i) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- j) un rappresentante designato dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;
- k) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell'Ordine degli Architetti del Veneto;
- l) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell'Ordine degli Ingegneri del Veneto;
- m) un rappresentante dell'Ordine dei Geologi del Veneto;
- n) un rappresentante della Federazione dei dottori Agronomi e Forestali del Veneto;
- o) due esperti nella materia dei lavori pubblici designati dal Presidente della commissione.

3. Il Presidente della commissione può convocare, in relazione agli argomenti trattati, anche rappresentanti di altri enti, istituti e associazioni, nonché esperti del settore.

4. Per lo svolgimento dei lavori della commissione è istituita, col provvedimento di cui al comma 1, una segreteria tecnica coordinata dal dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici.

Art. 58

Compiti della Commissione regionale degli appalti

1. La Commissione regionale degli appalti:

- a) predisporre schemi per l'acquisizione di dati inerenti gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli appalti di pubblici servizi e forniture;
- b) valuta i monitoraggi disposti dall'Osservatorio regionale;
- c) propone schemi di convenzione per acquisire la collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h);
- d) esprime parere sulla relazione annuale di cui all'articolo 56, comma 1, lettera i);
- e) formula note ed osservazioni in merito alla disciplina degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, forniture e servizi, anche ai fini delle proposte di novellazione della normativa regionale.

Art. 59

Comunicazioni all'Osservatorio regionale

1. I soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi o forniture da realizzarsi in ambito regionale sono tenuti ad inviare esclusivamente all'Osservatorio regionale le comunicazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per fini statistici o informativi. La Giunta regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni e dati sull'appalto esperito o

sull'esecuzione del contratto.

2. Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a:

- a) lavori eseguiti in economia, per importi inferiori o uguali a 200.000,00 euro;
- b) lavori eseguiti in appalto, per importi inferiori o uguali a 150.000,00 euro.

3. I dati inerenti al bando di gara e all'aggiudicazione di lavori sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; gli ulteriori dati relativi all'esecuzione dei contratti e delle concessioni sono trasmessi entro il mese di marzo dell'anno successivo.

4. Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori e i documenti programmatici di servizi e forniture sono trasmessi all'Osservatorio regionale, da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 55, comma 3.

5. Le comunicazioni previste nel presente Capo sono dovute dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 55, comma 3.

6. Nelle intese, per la realizzazione nel territorio regionale di appalti di competenza statale, è inserita la clausola che prevede l'obbligo di invio all'Osservatorio regionale delle informazioni e dei dati di cui al presente articolo.

7. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire dati ed informazioni sull'attività delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente attraverso l'Osservatorio regionale e, nel caso in cui le suddette rilevazioni assumano carattere permanente e sistematico, i rapporti tra gli organismi nazionali e le strutture regionali saranno regolati, in base all'istituto dell'avvalimento, da prevedersi con apposita convenzione.

8. L'invio delle informazioni e dei dati richiesti, dal presente articolo, costituisce requisito per la liquidazione dei contributi, a qualsiasi titolo concessi dalla Giunta regionale ai soggetti beneficiari.

CAPO XI

Interventi strategici di interesse regionale

Art. 60

Definizione di interventi strategici di interesse regionale

1. Il Programma triennale di cui all'articolo 4 può includere interventi relativi a lavori pubblici di competenza regionale o degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ivi dichiarati strategici ai fini della modernizzazione della Regione, in quanto rispondenti a finalità di riequilibrio socio-economico, anche in ragione dei contenuti della programmazione regionale.

2. Gli interventi di lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), una volta

inclusi nel Programma triennale di cui all'articolo 4, in quanto dichiarati strategici, si considerano di competenza regionale e vengono realizzati dalla Giunta regionale; qualora gli stessi non siano conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, ne determinano l'automatica variazione.

Art. 61

Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale

1. La conferenza di servizi è sempre indetta quando, ai fini dell'approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale, l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati.

2. Si applica alla conferenza di servizi di cui al comma 1 la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 fatte salve, per l'approvazione di progetti di interventi strategici per i quali sia prevista la VIA regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, le disposizioni dell'articolo 23 della presente legge.

Art. 62

Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario

1. La progettazione, l'appalto e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 60 possono essere affidati ad un unico soggetto contraente generale o concessionario, esecutore dell'opera secondo i criteri e gli obiettivi individuati dal soggetto aggiudicatore, scelto secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso o secondo le ulteriori procedure dell'accordo quadro di cui all'articolo 63, e del dialogo competitivo di cui all'articolo 64. Il contraente generale o concessionario sono vincolati prevalentemente da obbligazione di risultato ed assunzione in proprio del rischio, rispetto al soggetto aggiudicatore.

2. Il contraente generale è qualificato come tale specificamente dai seguenti requisiti:

- a) è incaricato della sola progettazione, appalto e realizzazione dell'opera pubblica, non anche della sua gestione;
- b) è dotato di specifici connotati di capacità organizzativa e tecnica;
- c) assume l'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera;
- d) si obbliga a prestare adeguate garanzie.

3. Nel caso di opere pubbliche realizzate prevalentemente con fondi pubblici il contraente generale o concessionario sono vincolati alle procedure di evidenza pubblica per la scelta dei contraenti fornitori di beni e servizi, imposte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le ulteriori disposizioni per la disciplina del rapporto con il contraente generale nel rispetto dei seguenti principi:

- a) predisposizione e misure di verifica dell'osservanza degli obblighi assunti dal contraente generale o dal concessionario;
- b) previsione della facoltà di affidamento in gestione dell'opera a concessionario, successivamente alla sua realizzazione da parte del contraente generale.

Art. 63 Accordo quadro

1. Ai fini della presente legge per accordo quadro si intende un accordo stipulato tra diversi operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente legge, in tutte le fasi, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell'accordo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi del comma 1, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell'accordo secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.

5. La durata dell'accordo quadro non può essere supe-

riore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso improprio degli accordi quadro, o di avvalersene in modo da limitare o da falsare la concorrenza.

Art. 64 Dialogo competitivo

1. In caso di progettazione, affidamento e realizzazione di interventi particolarmente complessi, è ammesso il ricorso alla procedura di aggiudicazione dell'appalto attraverso il dialogo competitivo, a condizione che il criterio di assegnazione del relativo contratto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Ai fini di cui al comma 1 un intervento è considerato particolarmente complesso allorché rispetto al medesimo l'amministrazione aggiudicatrice non è oggettivamente nelle condizioni di definire i mezzi tecnici o finanziari necessari alla sua realizzazione.

3. Per l'espletamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto attraverso il dialogo competitivo le amministrazioni aggiudicatrici indicano una gara per la selezione dei candidati con i quali individuare i mezzi e le soluzioni idonee alla realizzazione dell'intervento. Le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base degli elementi informativi acquisiti all'esito della gara, invitano tutti i partecipanti candidati o un numero ristretto di questi a presentare un'offerta al fine di determinare quella economicamente più vantaggiosa.

4. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce le regole ed i criteri per l'espletamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto attraverso dialogo competitivo.

CAPO XII

Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche

Art. 65

Individuazione delle zone classificate sismiche

1. Ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.", la Giunta regionale provvede, sentita la competente Commissione consiliare, all'individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione ed aggiornamento degli elenchi delle stesse, in base ai criteri stabiliti dallo Stato conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.". Il provvedimento di individuazione delle zone sismiche contiene inoltre disposizioni per:

- a) la corretta applicazione delle norme tecniche statali in materia;
- b) la verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possano assumere rilevanza in ragione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- c) la predisposizione di un programma temporale per le verifiche di cui alla lettera b) con il quale si definiscano i livelli di adeguatezza, rispetto alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche statali, per le singole tipologie di edifici ed opere;
- d) la promozione di programmi di formazione professionale che assicurino un'efficace applicazione delle norme tecniche statali in materia.

Art. 66

Procedure per la realizzazione degli interventi

1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.", chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche."

2. Il comune competente per territorio rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata degli elaborati.

3. L'attestazione dell'avvenuto deposito costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 64/1974.

4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.

5. Il comune trasmette mensilmente alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo l'elenco dei progetti ricevuti.

6. Le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti con il metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

7. Il certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo statico, la specifica dichiarazione di conformità sottoscritta dal direttore dei lavori, con il visto comunale di attestazione dell'avvenuto deposito costituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione di rispondenza alle norme sismiche di cui all'articolo 28

della legge n. 64/1974.

8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.

Art. 67

Commissione sismica regionale

1. Presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici è istituita la Commissione sismica regionale composta da:

- a) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici che la presiede;
- b) il dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici;
- c) il dirigente della struttura competente in materia di urbanistica;
- d) i dirigenti delle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo;
- e) il dirigente della struttura competente in materia di geologia;
- f) il dirigente della struttura competente in materia di protezione civile;
- g) sei esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di terne di nominativi segnalati dagli Ordini professionali e dalle Università del Veneto, aventi competenza in materia, di cui uno della Federazione degli Ingegneri, uno della Federazione degli Architetti, uno dell'Ordine dei Geologi, uno del Collegio dei Geometri, due dell'Università.

2. La Commissione sismica regionale ha compiti di consulenza, supporto e coordinamento rispetto all'istruttoria ai fini dell'attività edilizia in zone sismiche svolta dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo.

3. La Commissione sismica regionale provvede allo studio delle problematiche relative al rischio sismico ed all'elaborazione di proposte di disposizioni tecniche per la prevenzione.

CAPO XIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 68

Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno

1991, n. 12, incarichi di redazione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge, di seguito individuati:

a) quanto ai regolamenti:

- 1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui all'articolo 12, comma 1;
- 2) regolamento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all'articolo 19, comma 5;
- 3) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all'articolo 26, comma 1;
- 4) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'articolo 26 comma 2;
- 5) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'articolo 31, comma 5;
- 6) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all'articolo 44, comma 6;
- 7) regolamento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui all'articolo 47, comma 8;
- 8) regolamento per la definizione delle regole e dei criteri per l'espletamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto attraverso il dialogo competitivo di cui all'articolo 64, comma 4.

b) quanto ai provvedimenti amministrativi:

- 1) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all'articolo 29, comma 3;
- 2) provvedimento di individuazione delle modalità attuative per l'espletamento delle procedure di licitazione privata semplificata, di cui all'articolo 32, comma 3;
- 3) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità in forma semplificata per i lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro, di cui all'articolo 36, comma 1;
- 4) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'articolo 38, comma 2;
- 5) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui all'articolo 43, comma 1;
- 6) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all'articolo 65, comma 1.

c) quanto ai documenti tecnici:

- 1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all'articolo 12 comma 2;

- 2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all'articolo 12, comma 3;
- 3) documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 41, comma 2;
- 4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all'articolo 41, comma 3;
- 5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3;
- 6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all'articolo 46, comma 1;
- 7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 56, comma 1;

d) quanto agli schemi di contratto:

- 1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'articolo 9, comma 3;
- 2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 27, comma 5;
- 3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all'articolo 34, comma 1;
- 4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e modalità di controllo a campione, di cui all'articolo 54, comma 10;
- 5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all'articolo 62, comma 4.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, emana i regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 69 Norme di attuazione

1. Restano salve le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi.", nonché le altre disposizioni spe-

ciali di settore per le opere pubbliche di interesse regionale di cui alla vigente legislazione.

2. Ad intervenuta emanazione dei regolamenti e provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge si provvederà alla ripubblicazione dei medesimi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente al testo della legge.

Art. 70

Disposizioni transitorie in materia di espropriazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione riferite all'esecuzione dei lavori pubblici e di pubblica utilità di competenza regionale, previste dal DPR n. 327/2001, salvo quelle di cui al comma 5.

3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.

5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:

- a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001 presso l'ufficio provinciale per le espropriazioni;
- b) operazioni relative al pagamento dell'indennità di espropriazione.

6. Nell'ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l'ambito della delega nell'atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 "Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.", abrogata ai sensi dell'articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i progetti di lavori pubblici di competenza regionale per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 71

Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi

1. La sezione opere pubbliche della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche." e le Commissioni consultive di cui all'articolo 28 della medesima legge, già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a costituzione degli organi consultivi di cui al Capo IV, per effetto del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 19.

2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 19 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 14, le competenze degli organi consultivi di cui al Capo IV sui progetti di opere pubbliche restano definite dall'articolo 25, comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 72

Ulteriori disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche per i lavori pubblici di interesse regionale il cui bando di gara è pubblicato o le cui procedure di affidamento dei lavori o dei servizi sono avviate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

2. Fino alla data di emanazione dei provvedimenti attuativi della presente legge, di seguito indicati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e del DPR 25 gennaio 2000, n. 34:

- a) schemi di bando e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'articolo 9, comma 3;
- b) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di cui all'articolo 12, comma 1;
- c) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all'articolo 26, comma 1.

3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 43, si applicano le tariffe professionali previste per le procedure arbitrali dal DM 5 ottobre 1994, n. 585.

Art. 73

Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42

1. Nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli da 1 a 22;
- b) i comma secondo terzo e quarto dell'articolo 23;
- c) l'espressione "Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vicepresidente della Commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche" del penultimo comma dell'articolo 23;
- d) a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della presente legge, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 25;
- e) il comma sesto dell'articolo 25;
- f) gli articoli da 27 a 29;
- g) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 19 della presente legge, l'articolo 30;
- h) gli articoli da 35 a 70.

Art. 74 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 47, comma 8, la legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) i comma quarto, quinto e sesto dell'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio." e successive modificazioni.

Art. 75 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 76 Norma finanziaria

1. Alle spese per compensi di cui all'articolo 21, per gli esercizi 2003-2005, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all'u.p.b. U0023 "Spese generali di funzionamento".

2. Alle spese concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite alla province ai sensi dell'articolo 69, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".

3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in 1.240.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 7 "Interventi in materia di lavori pubblici", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005 è iscritta l'u.p.b. U0214 "Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici", da allocarsi nella funzione obiettivo F0028, Area omogenea A0067, con lo stanziamento di 1.240.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, quanto all'esercizio 2003, e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005, per far fronte alle spese di cui agli articoli 11, 43 comma 1, 46 comma 1, 54 comma 11 e articolo 68.

—

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2003

Galan

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizione di lavori pubblici di interesse regionale

CAPO II - Programmazione regionale

Art. 3 - Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale

Art. 4 - Strumenti di programmazione dei lavori pubblici

Art. 5 - Studi di fattibilità

Art. 6 - Responsabile del procedimento

CAPO III - Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale

Art. 7 - Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa.

Art. 8 - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria

- Art. 9 - Forme di pubblicità e bandi tipo
- Art. 10 - Verifica e validazione del progetto
- Art. 11 - Qualificazione della committenza
- Art. 12 - Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale
- CAPO IV - Organi consultivi
- Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Composizione.
- Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze
- Art. 15 - Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici - Composizione
- Art. 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici - Competenze
- Art. 17 - Efficacia del parere
- Art. 18 - Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici
- Art. 19 - Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici
- Art. 20 - Incompatibilità
- Art. 21 - Compensi ai Commissari
- CAPO V - Approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale 10
- Art. 22 - Conferenza di servizi
- Art. 23 - Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale
- Art. 24 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali
- Art. 25 - Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche
- CAPO VI - Qualificazione delle imprese - Modalità di esecuzione dei lavori
- Art. 26 - Qualificazione delle imprese
- Art. 27 - Appalti e concessioni.
- Art. 28 - Forme di pubblicità.
- Art. 29 - Lavori in economia.
- Art. 30 - Garanzie.
- Art. 31 - Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori
- Art. 32 - Licitazione privata semplificata
- Art. 33 - Procedura negoziata
- Art. 34 - Contratti e capitolati
- Art. 35 - Ulteriore garanzia contrattuale
- Art. 36 - Contabilità dei lavori e documenti contabili
- Art. 37 - Varianti in corso d'opera
- Art. 38 - Subappalti
- Art. 39 - Interessi per ritardato pagamento
- Art. 40 - Avviso ai creditori
- Art. 41 - Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori
- Art. 42 - Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 43 - Disposizioni in materia di contenzioso
- CAPO VII - Finanza di Progetto
- Art. 44 - Procedure di realizzazione
- Art. 45 - Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)
- Art. 46 - Misure incentivanti.
- CAPO VIII - Collaudi
- Art. 47 - Elenco regionale dei collaudatori
- Art. 48 - Nomina dei collaudatori
- Art. 49 - Modalità e termini
- CAPO IX - Intervento finanziario della Regione
- Art. 50 - Oggetto e caratteristiche dell'intervento regionale.
- Art. 51 - Spese ammissibili a contributo
- Art. 52 - Requisiti di ammissibilità a contributo
- Art. 53 - Modalità dell'intervento regionale
- Art. 54 - Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi
- CAPO X - Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi
- Art. 55 - Istituzione dell'Osservatorio regionale
- Art. 56 - Compiti dell'Osservatorio regionale
- Art. 57 - Commissione regionale degli appalti
- Art. 58 - Compiti della Commissione regionale degli appalti
- Art. 59 - Comunicazioni all'Osservatorio regionale
- CAPO XI - Interventi strategici di interesse regionale
- Art. 60 - Definizione di interventi strategici di interesse regionale
- Art. 61 - Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale
- Art. 62 - Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario
- Art. 63 - Accordo quadro

Art. 64 - Dialogo competitivo

CAPO XII - Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche

Art. 65 - Individuazione delle zone classificate sismiche

Art. 66 - Procedure per la realizzazione degli interventi

Art. 67 - Commissione sismica regionale

CAPO XIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 68 - Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi

Art. 69 - Norme di attuazione

Art. 70 - Disposizioni transitorie in materia di espropriazione

Art. 71 - Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi

Art. 72 - Ulteriori disposizioni transitorie

Art. 73 - Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 74 - Abrogazioni

Art. 75 - Entrata in vigore

Art. 76 - Norma finanziaria

data 14 gennaio 2002, dove ha acquisito il n. 231 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 2° e 7°;
- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 1 luglio 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 ottobre 2003, n. 10349.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i lavori pubblici rappresentano da sempre un settore cardine e trainante per lo sviluppo economico e sociale del paese, sotto un duplice ordine di motivi: sia per il risultato stesso cui sono indirizzati i lavori pubblici, e cioè le opere destinate al soddisfacimento delle molteplici necessità poste dalle componenti della società (si pensi alle strade, alle scuole e agli edifici pubblici in generale, agli impianti sportivi, all'arredo urbano, agli spazi verdi, alle aree attrezzate, agli interventi per la difesa dell'ambiente, alla riqualificazione nonché al mantenimento del patrimonio edilizio esistente); sia per gli effetti indotti che la realizzazione di tali opere riverbera negli stessi settori produttivi della società, che è poi stimolata a fornire quelle prestazioni e quei materiali che le opere pubbliche richiedono, fungendo da "volano" per lo sviluppo consequenziale (è il caso delle attività di progettazione fornite dai professionisti dell'architettura e dell'ingegneria, delle attività imprenditoriali, dei produttori e fornitori di materiali e attrezzature necessarie).

È noto infatti che il settore dei lavori pubblici, per la sua capacità di incidere rapidamente sulle condizioni economiche dell'intero Paese, è stato oggetto di frequenti modificazioni legislative. A seconda che si dovesse accelerare la spesa pubblica, nelle fasi deflative della vita economica del paese, ovvero che si dovesse ridurre la stessa spesa pubblica, per contenere l'inflazione o il rapporto "debito pubblico/prodotto interno lordo", venivano emanate disposizioni in materia di lavori pubblici finalizzate al raggiungimento di questo o di quell'obiettivo.

Basti pensare all'istituto dell'anticipazione di una parte dell'importo contrattuale, a fronte del semplice concreto inizio dei lavori; istituto che è stato dapprima ampliato, appunto per iniettare liquidità nel settore produttivo, venendo poi progressivamente ridotto, fino al divieto attualmente in vigore di liquidare somme agli appaltatori, se non a fronte di lavori eseguiti: ciò non certo col solo obiettivo di stabilire un giusto rapporto tra committente ed esecutore, ma anche e soprattutto per contenere le uscite di cassa.

Risulta pertanto evidente come il corretto funzionamento del settore dei lavori pubblici determini favorevoli condizioni per un positivo sviluppo economico dell'intera regione.

Questa materia è quindi stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi a livello statale. Nel 1994 è stata emanata la legge "Merloni", che ha successivamente subito in-

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Leggi regionali abrogate
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 dicembre 2001, n. 56/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in

novazioni, anche radicali, nel 1995 - la "Merloni bis" -, nel 1998 - la "Merloni ter" - e, da ultimo, nel 2002 - con il "Collegato Infrastrutture" - legge n. 166/2002.

Nel gennaio 2000 è entrato in vigore il nuovo sistema di qualificazione delle imprese che realizzano lavori pubblici, incentrato non più come in precedenza sull'Albo nazionale costruttori gestito da organismi ministeriali, ma su un insieme di società Organismi di attestazione, denominate "SOA", di diritto privato, la cui attività è controllata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Nel luglio 2000 è infine entrato in vigore il nuovo regolamento sui lavori pubblici, di applicazione della legge "Merloni", e il capitolato generale d'appalto.

Tali interventi legislativi, insieme ad altri aventi contenuto più specifico e di dettaglio, hanno sostituito la normativa previgente dando luogo ad una nuova e più organica disciplina di settore.

In ambito regionale la materia dei lavori pubblici è, ad oggi, disciplinata, dalla legge 16 agosto 1984, n. 42.

Si tratta di una legge che, al momento della sua entrata in vigore, risultava di assoluta modernità nell'ambito del panorama legislativo delle regioni. I lavori pubblici vi sono trattati in maniera organica, dalla fase di programmazione all'appalto, dalla realizzazione fino al collaudo delle opere, secondo una impostazione che, poi, è stata ripresa anche dalla stessa legge "Merloni".

La legge regionale n. 42/1884 ha subito nel tempo consistenti modifiche finalizzate, da un lato, a rispondere alle nuove e diverse esigenze che, via via, venivano presentate, da più parti, a livello regionale; dall'altro, ad adeguare le varie disposizioni ai cambiamenti legislativi che venivano dettati sia a livello statale che comunitario, in epoca posteriore, ma anche precedentemente, all'entrata in vigore della citata "legge Merloni".

La legge regionale n. 42/1984 deve ora essere sostituita, sia per le motivazioni dianzi riportate, al fine di porre in essere un adeguamento al nuovo assetto legislativo statale, sia per ottemperare a quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2001 (norma regionale di recepimento della riforma "Bassanini" e segnatamente del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per effetto del quale numerose competenze sono state attribuite dallo Stato alle Regioni e, da queste, alle Province e ai Comuni).

Con l'articolo 88 della legge regionale n. 11/2001 infatti è stata espressamente prevista l'emanazione di una nuova legge regionale di riassetto della materia dei lavori pubblici, entro due anni di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 11/2001, che, si ricorda, è entrata in vigore il 2 maggio 2001.

Con l'approvazione, ora, del progetto di legge n. 231 recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico e per le costruzioni in zone classificate sismiche" l'obiettivo può dirsi raggiunto, nel rispetto sostanziale dei tempi previsti.

Il nuovo assetto normativo regionale si colloca nel solco tracciato dalla riformulazione del titolo V della Costituzione, approvata nell'ottobre del 2001 con la legge costituzionale n. 3.

Pur nella diversità delle interpretazioni che hanno occupato e continuano ad occupare i costituzionalisti circa l'esatta portata di tale innovazione, non può che osservarsi quanto segue.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione stabilisce il principio base secondo cui "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Pertanto, considerato che la materia "lavori pubblici" non risulta testualmente inserita né nell'elenco delle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, né nell'elenco delle materie per le quali lo Stato ha potestà legislativa concorrente ripartita quindi con le Regioni, ne consegue che le Regioni stesse possono intervenire disciplinando ex-novo la materia "lavori pubblici", nel solo rispetto della principi costituzionali e di quelli derivanti dall'ordinamento comunitario.

In proposito, la richiesta principale che viene dalla società civile riguardo al settore dei lavori pubblici, attiene alla celerità dell'azione amministrativa, affinché la fase di effettiva disponibilità dell'opera pubblica sia quanto più cronologicamente vicina al momento in cui sorge l'esigenza della medesima, contenendo entro termini ridotti le fasi della relativa programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione.

Il lungo periodo che, come si è detto, ha interessato, a livello nazionale, l'innovazione normativa nel settore dei lavori pubblici ha determinato l'instaurarsi di un corpus normativo complesso e articolato che sta incontrando e certamente incontrerà ancora numerose difficoltà di applicazione da parte degli operatori del settore, sia di parte pubblica che di parte privata.

Conseguentemente, pur rinvenendo nella legislazione statale numerosi aspetti che costituiscono ostacolo ad una celere realizzazione dei lavori pubblici, si è ritenuto di non intervenire a modifica sostanziale delle numerosissime disposizioni dettate dalla legge Merloni, come pur sarebbe stato legittimo alla luce dei sopra citati principi costituzionali.

In omaggio allo stesso criterio, è stato ritenuto di non procedere alla riscrittura del Regolamento generale dei lavori pubblici DPR n. 554/1999, in quanto le disposizioni che esso contiene ricalcano in larga parte quelle contenute nel Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350, ormai facente parte del bagaglio culturale e operativo di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano nel settore.

L'innovazione intervenuta negli ultimi otto anni ha agito in molti casi anche da freno all'iniziativa pubblica nel settore, e pertanto non si è ritenuto il caso di turbare ulteriormente il settore con ulteriori radicali innovazioni, nell'intento quindi di privilegiare la cultura del "fare", poiché è questa la richiesta che viene da chi opera nel settore pubblico e da chi ne è utente.

L'intento operativo sotteso alla legge regionale non ha comunque comportato la rinuncia ad imprimere eventuali accelerazioni in direzione di istituti innovativi particolarmente interessanti, già presenti nella legislazione statale, quale ad esempio la

“finanza di progetto” che coinvolge i capitali privati nella realizzazione delle opere pubbliche. Anche in questo caso tuttavia le disposizioni regionali sono finalizzate a cogliere appieno le potenzialità che tale istituto lascia intravedere, intervenendo a supporto delle amministrazioni locali e degli operatori privati, con strumenti tecnici e finanziari.

Una particolare attenzione è stata posta nei confronti delle amministrazioni pubbliche di più contenute dimensioni - quali i comuni con un ridotto numero di abitanti, ma non solo - la cui fragile struttura tecnico-amministrativa ha subito pericolosi sbandamenti nella fase di prima applicazione della legge Merloni, con prevedibili riflessi negativi sull'incisività dell'azione concreta di quelle stesse amministrazioni e dunque sulla capacità di risposta alle esigenze delle collettività amministrate.

A tal proposito va ricordata la particolare struttura insediativa e produttiva che caratterizza la Regione del Veneto che si articola in un'elevata frammentazione delle realtà locali amministrative, caratterizzate molto sovente da dimensioni medio - piccole o piccole.

Tali realtà minori, che perseguono il compimento di opere pubbliche di consistenza piccola e media, per la maggior parte realizzate da imprese locali medio - piccole ed artigiane, caratteristiche del nostro Veneto, presentano delle criticità nell'adeguarsi a normative complesse e dettagliate, quali quelle contenute nell'intero corpus della legge Merloni.

Le norme della presente legge sono dunque finalizzate a ridurre all'essenziale gli adempimenti che la legge statale prevede, quanto meno in relazione ai lavori di modesta entità posti generalmente a carico di tali realtà locali minori, ancorché sovente riguardino anche le amministrazioni più dotate di personale, quali i capoluoghi di provincia o la Regione stessa.

L'intento perseguito con la predisposizione del presente disegno di legge è stato quello di non innovare radicalmente rispetto alle previsioni contenute nella legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e nel relativo Regolamento di attuazione introdotto con il DPR 21 dicembre 1999, n. 554, bensì di seguirne l'impostazione generale andando di volta in volta a dettare disposizioni diverse solo ove se ne è ritenuta l'opportunità.

Ciò ha permesso di soddisfare l'esigenza, da più parti rappresentata, di non ingenerare confusione negli operatori del settore e negli enti locali nel contempo garantendo così continuità con il sistema previgente, al fine di non creare stravolgimenti inutili nelle procedure operative degli enti interessati.

Inoltre sono stati recepiti anche nuovi principi di diretta derivazione comunitaria, segnatamente per quanto riguarda due innovative figure di procedure negoziali per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici: l'"accordo quadro" e il "dialogo competitivo".

Ancora: è stata integralmente recepita la nuova normativa antisismica recata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, rinviando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, l'adozione dei provvedimenti attuativi, riguardanti la riclassificazione sismica del territorio regionale e l'entrata in vigore delle nuove

norme, cadenzata in maniera da consentire un adeguato periodo di informazione e formazione degli operatori del settore, sia pubblici che privati. Le nuove norme tengono conto della diversa attribuzione di funzioni alla Regione, alle Province e ai Comuni, dettata dalla legge regionale 11/2001 di recepimento della "riforma Bassanini".

Vengono inoltre dettate disposizioni transitorie in materia di espropriazioni per pubblica utilità, necessitate a seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2003, del nuovo Testo Unico statale che disciplina l'intera materia e in attesa dell'adozione e approvazione della redigenda legge regionale di recepimento del T.U.

È risultato necessario mantenere in vigore le norme che, nella legge regionale n. 42/1984, disciplinavano la Commissione Tecnica Regionale - Sezione Urbanistica, in attesa che venga approvata la nuova legge regionale urbanistica, attualmente all'esame della competente Commissione Consiliare.

L'obiettivo fondamentale della legge regionale, pertanto, è stato complessivamente quello di promuovere la qualità dell'opera pubblica, garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, attraverso la semplificazione, l'omogeneità, la trasparenza e la tempestività delle procedure.

A tal fine sono stati individuati i seguenti strumenti:

- la "programmazione dei lavori", in contrapposizione alla rincorsa delle emergenze. Solo attraverso un compiuto processo di analisi dei bisogni sarà possibile prevedere le necessità ed ottimizzare l'uso delle risorse che, come è noto, sono sempre largamente inferiori alle necessità;

- l'applicazione del "principio della delegificazione", attribuendo rango di legge alle norme fondamentali che informano l'azione della Pubblica Amministrazione e differendo ad una fase immediatamente successiva, da porsi in essere tramite atti amministrativi, la definizione dei contenuti di dettaglio che, di per sé, non possono avere gli estesi orizzonti temporali propri di una legge, ma che si presentano con caratteristiche di flessibilità, tali da consentirne la modifica entro tempi estremamente contenuti. Con il che si è adattato il corpus legislativo alle mutevoli esigenze di una società in continua evoluzione, quale si presenta quella veneta. Del resto già nel recente passato la Giunta Regionale ha predisposto atti di indirizzo, quali ad esempio i "bandi tipo per gli appalti dei lavori pubblici", che sono stati molto apprezzati ed utilizzati dalle diverse Amministrazioni aggiudicatrici, rappresentando un progetto pilota su scala nazionale, tant'è che sono stati poi ripresi e adottati anche in taluni strumenti legislativi statali;

- la "sussidiarietà", intesa come il trasferimento di funzioni e compiti al livello istituzionale più vicino possibile al cittadino, tenuto conto da un lato della necessità di gestione unitaria e omogenea della materia e dall'altro di rendere più accessibile al cittadino stesso il maggior numero di fasi necessarie per addivenire alla realizzazione di un lavoro pubblico: ad iniziare dalla programmazione, che è la fase di maggior interesse in quanto riguarda l'analisi dei fabbisogni e l'assunzione delle decisioni;

- il "partenariato", inteso come cogestione dei processi programmatici e decisionali da parte di tutti i soggetti istituzionali

interessati alla realizzazione di un lavoro pubblico;

- la "valutazione", intesa come attivazione, accanto alle attività di programmazione e attuazione, di funzioni decisionali e di sorveglianza basate sul monitoraggio delle iniziative, al fine di testarne l'efficacia;

- la "certezza dei tempi" nel processo di programmazione, progettazione, realizzazione e collaudo di un'opera pubblica, attraverso la definizione a priori dei tempi necessari per le diverse fasi del processo realizzativo di un lavoro pubblico, con riferimento in particolare alla fase autorizzativa, che costituisce sovente causa di forti rallentamenti nella realizzazione di un'opera pubblica;

- la "qualificazione delle Amministrazioni Aggiudicatrici": la legislazione nazionale infatti si occupa largamente della qualificazione dei soggetti che realizzano i lavori pubblici, ma essa appare carente relativamente alle misure volte ad assicurare la qualificazione anche delle stazioni appaltanti, risultando invece evidente che si deve promuovere la crescita culturale e operativa di entrambi i soggetti, se si vuole davvero perseguire compiutamente l'obiettivo della qualità;

- la previsione di sistemi atti a favorire la "libera e paritaria concorrenza" fra le imprese, attraverso la predisposizione di strumenti di verifica e controllo, diretti ad escludere quei soggetti che non risultino in linea con i parametri di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dalla legislazione nazionale vigente;

- la previsione di disposizioni che promuovano la "sicurezza dei lavoratori" nei luoghi di lavoro, perseguita, si badi bene, non attraverso strumenti coercitivi, ma con meccanismi a carattere premiante per l'ottemperanza accurata a tali norme.

I criteri che hanno informato la redazione della legge sono pertanto riassuntivamente i seguenti:

I. Continuità del processo legislativo.

Al fine di non ingenerare ulteriore confusione nel sistema, già gravato da una radicale innovazione e sul quale si stratificano tre livelli normativi (quello regionale, quello nazionale e quello comunitario), la nuova legge regionale non modifica l'impianto della legge quadro, come pure sarebbe possibile dopo l'entrata in vigore della legge di modifica dell'art.117 della Costituzione, ma si limita a disciplinare alcuni essenziali aspetti, per adeguarsi alle esigenze locali. La nuova legge, in sostanza, non appesantisce il già imponente carico amministrativo che grava sulle amministrazioni locali, specie quelle di dimensione ridotta, ma tende a supportarne l'attività e risolverne i problemi.

II. Semplificazione normativa, con particolare riferimento ai lavori di più modesta entità e delle piccole Amministrazioni.

La legislazione nazionale non supporta a sufficienza il ruolo delle Amministrazioni che sono a servizio di un numero di cittadini non elevato e inoltre appesantisce eccessivamente la realizzazione dei lavori di modesta entità, con procedure non troppo dissimili da quelle previsti per i lavori più consistenti. In Veneto 240 Comuni non superano i 3000 abitanti, risultando quindi dotati di strutture poco adeguate agli adempimenti, spes-

so di carattere meramente burocratico, che la legge statale impone. Accanto a meccanismi incentivanti la costituzione di strutture tecniche consortili, la nuova legge regionale estende l'istituto dell'"affidamento diretto", sia per quanto riguarda gli appalti dei servizi di progettazione e direzione lavori, sia per gli appalti di lavori, garantendo comunque la trasparenza del procedimento amministrativo.

Le azioni che vengono messe in campo per il perseguimento degli obiettivi complessivi sono le seguenti:

1. Mantenimento del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori, conferendo a tali documenti carattere di maggiore flessibilità rispetto a quanto prevede la legislazione statale col consentire modifiche infrannuali anche consistenti, senza necessità di appesantimenti procedurali.

2. Riduzione dei livelli di progettazione. La legislazione statale ne prevede sette: lo studio di fattibilità, lo studio di fattibilità sintetico, il documento preliminare della progettazione, il progetto preliminare, il definitivo, l'esecutivo e il progetto integrale. La nuova legge regionale ne prevede quattro: lo studio di fattibilità, il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. Centrale nel processo realizzativo delle opere pubbliche diventa il progetto preliminare, con il quale è possibile richiedere finanziamenti o contributi, anche senza l'inclusione del medesimo nell'elenco annuale dei lavori. Si opera in questo modo una separazione tra programmazione e dotazione, da parte delle singole Amministrazioni, di un insieme di progetti preliminari, ritenendolo indispensabile al fine di conseguire adeguata disponibilità e flessibilità nell'azione tecnico-politico-amministrativa delle stesse Amministrazioni.

3. E' confermata a 100.000 euro, in linea con quanto prevede la legislazione statale, la soglia di valore al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto degli incarichi di progettazione e direzione lavori. Dai 100.000 euro alla soglia comunitaria (pari a 200.000 DSP, diritti speciali di prelievo, unità di conto dell'Organizzazione mondiale del commercio) sono previste procedure semplificate di gara. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, è comunque possibile procedere all'affidamento diretto anche per questa fascia di valori.

4. L'obiettivo della qualificazione della committenza è conseguito attraverso l'erogazione di contributi a favore di quelle Amministrazioni che conseguono la certificazione di qualità da parte degli uffici tecnici ovvero che costituiscono uffici tecnici consortili o associati ovvero anche attraverso attività informative e di formazione professionale in materia di lavori pubblici.

5. La qualità della progettazione è favorita da incentivi per la redazione di studi di fattibilità, attività preliminari d'indagine, procedure concorsuali di idee, ecc. ecc. , secondo modalità stabilite annualmente dalla Giunta. Sono altresì previsti numerose attività di supporto alle fasi della progettazione, dell'appalto nonché dell'esecuzione dei lavori, quali predisposizione di bandi tipo, di prezzi di opere pubbliche, di capitolati speciali d'appalto e schemi di piani di sicurezza.

6. Si è proceduto ad una complessiva riorganizzazione e razionalizzazione degli organi tecnici consultivi regionali.

7. Viene disciplinata in dettaglio la procedura di approvazione dei progetti, mediante l'istituto della conferenza dei servizi, segnatamente per le opere non conformi sia agli strumenti urbanistici comunali che alla programmazione e pianificazione regionale, nel contempo conferendo agli organi tecnici regionali il ruolo di "sportello unico" per le opere di competenza regionale.

8. Al fine di perseguire l'obiettivo di una maggiore qualificazione delle imprese si è prevista l'emanazione di direttive da parte della Giunta Regionale tese a favorire l'aggregazione tra soggetti imprenditoriali, con l'obiettivo di irrobustire il tessuto imprenditoriale veneto. Sono altresì previste riduzioni nel valore delle garanzie contrattuali in favore delle imprese certificate operanti in regime di qualità.

9. Viene consentita maggiore libertà di scelta del sistema di individuazione del contraente: l'Amministrazione appaltante può utilizzare sia l'asta pubblica che la licitazione privata, come consentito dalla legislazione statale, ma anche la trattativa privata e l'appalto-concorso. Quest'ultimo senza necessità di alcuna autorizzazione. La trattativa privata è in ogni caso consentita fino a 300.000 euro e, a determinate condizioni nonché previo gara ufficiosa tra almeno 5 imprese, fino a 750.000 euro. La licitazione privata semplificata è consentita fino a 1.000.000 di euro. Fino alla soglia comunitaria, pari a 5 milioni di DSP, i cui lavori vengono affidati mediante licitazione privata, l'Amministrazione appaltante può fissare un numero minimo e uno massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intendono invitare. E' in tal modo possibile avere offerte più ponderate in considerazione della maggiore possibilità di successo che ha il candidato.

10. Anche la fase relativa alla procedura di aggiudicazione risulta meno vincolata: può essere effettuata, a scelta dell'Amministrazione procedente, sia mediante il criterio del prezzo più basso che mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di una pluralità di elementi di valutazione, in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto.

11. Sono individuate procedure semplificate per l'appalto e l'esecuzione dei lavori di edilizia ospedaliera: maggiori possibilità di ricorso alle procedure negoziate; ampliamento dei casi in cui si può ricorrere alle varianti in corso d'opera.

12. La Giunta è incaricata di individuare forme di contabilità semplificate per i lavori in economia e per i lavori di modesta entità (di importo inferiore a 25.000 euro).

13. Viene ampliato, rispetto alla legislazione statale, il campo di applicazione delle varianti in corso d'opera, prevedendole anche nei casi di modifiche alla programmazione regionale o di altra amministrazione aggiudicatrice, in caso di prescrizioni cogenti in materia di sicurezza, tutela della salute, dell'ambiente e dei beni storici, artistici e paesaggistici e infine in casi residuali di modifiche disposte per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

14. E' resa più ampia la possibilità del ricorso al subappalto; per contro sono previste forme di controllo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nei pagamenti degli appaltatori verso i subappaltatori;

15. E' perseguita la sicurezza e la tutela dei lavoratori mediante l'obbligo di garantire, anche ai lavoratori provenienti da altri ambiti regionali, le condizioni dei contratti collettivi territoriali vigenti nel Veneto, ivi compreso l'obbligo dell'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse edili del Veneto, nonché attraverso un meccanismo di riduzione dell'esborso per la garanzia contrattuale a favore delle imprese che non abbiano subito contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza.

16. E' disciplinato ex novo il collaudo dei lavori pubblici, con il riconoscimento e l'introduzione di nuove professionalità, quali i biologi, i chimici, i fisici, i laureati in scienze ambientali, in adeguamento alle nuove professionalità che ormai richiede la disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche.

17. Viene favorito il ricorso al project financing, cioè all'impiego di risorse private nella realizzazione di lavori pubblici attraverso:

- la costituzione di una Unità Tecnica di Finanza che promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative, assicurando assistenza alle amministrazioni appaltanti nell'applicazione delle norme sulla finanza di progetto;

- la predisposizione di studi di fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi ai fini della loro valutazione da parte degli investitori e finanziatori;

- la garanzia in linea capitale della copertura degli oneri di realizzazione dei lavori di iniziativa privata fino a 1/3 del valore delle opere da realizzare.

18. La gestione dell'intervento finanziario della Regione a supporto delle Amministrazioni locali, secondo il principio della sussidiarietà, non è più effettuata dalle Strutture regionali, ma direttamente dagli Enti Locali, che sono più prossimi al soggetto beneficiario;

19. Eliminazione sostanziale degli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio Regionale Appalti, al quale non è più dovuta la trasmissione, pressoché simultanea alla loro adozione, dei documenti di gestione tecnico - contabile dei lavori, che appesantisce notevolmente il lavoro delle Amministrazioni appaltanti, ma soltanto con frequenza annuale e a fini meramente statistici e non di controllo dell'operato delle stesse Amministrazioni appaltanti.

20. Istituzione di una Commissione Regionale sugli Appalti, all'interno della quale sono rappresentati i soggetti maggiormente interessati al settore dei lavori pubblici (Province, Comuni, Imprenditori, Ordini Professionali), con funzioni propositive e di raccordo.

21. Sono individuate procedure più celeri per gli interventi di interesse strategico per la modernizzazione del territorio regionale.

In conclusione si tratta di uno strumento legislativo che ci auguriamo efficace, rapportato alle esigenze dei settori produttivi della nostra Regione e rispondente alle necessità di speditezza operativa degli addetti di settore, nel pieno rispetto dei fonda-

mentali principi della trasparenza e dell'interesse pubblico.

Sarà tuttavia la "sperimentazione sul campo" a darne la misura dell'efficacia, dettando al contempo, ove ravvisate, le necessarie tarature del modello.

Con tali premesse si illustrano di seguito le disposizioni del disegno di legge.

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 1 - Finalità.

L'articolo, dopo un doveroso richiamo all'ambito della potestà legislativa esclusiva nella materia (col riferimento al IV comma dell'articolo 117 Costituzione) enuncia innanzitutto il contenuto della legge, che riguarda le procedure relative alla programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori di interesse regionale, più oltre definiti, nel quadro dell'ordinamento comunitario, della Costituzione e della L.R. 11/2001 (cd. "Bassanini regionale").

È richiamato l'obiettivo fondamentale che è quello di promuovere la qualità dell'opera pubblica garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione, l'omogeneità, la trasparenza e la tempestività delle procedure.

Il concetto di qualità è ormai largamente condiviso dalla legislazione comunitaria e da quella nazionale. Con la legge regionale tale obiettivo è posto al centro del processo produttivo e numerose sono le azioni che sono previste per perseguirne il raggiungimento.

Gli strumenti che potranno assicurarne il conseguimento sono i seguenti:

a) la programmazione dei lavori, in contrapposizione alla rincorsa delle emergenze: solo attraverso un compiuto processo di analisi dei bisogni sarà possibile prevedere le necessità ed ottimizzare l'uso delle risorse che, come è noto, sono sempre largamente inferiori ai fabbisogni;

b) la qualità del progetto;

c) la previsione di sistemi atti a favorire la libera e paritaria concorrenza fra le imprese, attraverso la messa in atto di strumenti di verifica e controllo atti a escludere quei soggetti che non risultano in linea con i parametri di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dalla legislazione nazionale vigente;

d) la previsione di disposizioni che promuovano la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, non attraverso strumenti coercitivi, ma con meccanismi a carattere premiante;

e) la qualificazione delle Amministrazioni Aggiudicatarie. La legislazione nazionale infatti si occupa largamente della qualificazione dei soggetti che realizzano i lavori pubblici, ma appare insufficiente nelle misure che assicurino la qualificazione anche delle stazioni appaltanti. E' invece evidente che deve essere promossa la crescita culturale e operativa di entrambi questi soggetti se si vuole perseguire compiutamente l'obiettivo della qualità;

f) l'applicazione del principio della delegificazione, mantenendo in legge le norme fondamentali che informano l'azione della Pubblica Amministrazione, differendo ad una fase immediatamente successiva, da approvarsi con atti regolamentari o deliberativi, la definizione delle norme di dettaglio che, di per se stesse, non possono avere gli orizzonti temporali ampi, propri di una legge, ma che si presentano con caratteristiche di flessibilità, tali da consentirne la modifica entro tempi estremamente contenuti, adeguando così il corpus legislativo alle mutevoli esigenze di una società in continua evoluzione, quale si presenta quella veneta. Del resto già nel recente passato la Giunta Regionale ha predisposto atti di indirizzo, quali ad esempio i bandi tipo per gli appalti dei lavori pubblici, che sono stati molto apprezzati e utilizzati dalle diverse Amministrazioni e hanno rappresentato un progetto pilota su scala nazionale, tant'è che sono stati poi ripresi e adottati in buona parte anche in strumenti legislativi a livello nazionale.

ARTICOLO 2 - Definizioni di lavori pubblici di interesse regionale

Per lavori di interesse regionale si intendono:

- tutti i lavori pubblici che sono realizzati sul territorio regionale,

- inclusi anche i lavori non pubblici ma che comunque fruiscono di un qualche contributo pubblico,

- esclusi soltanto gli interventi strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute in capo agli Organi e agli Uffici statali, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59.

I lavori di interesse regionale si ripartiscono in quattro categorie:

a) lavori pubblici di competenza della Regione: sono quelli la cui programmazione, approvazione ed affidamento sono effettuati dai seguenti soggetti:

- strutture dell'Amministrazione Regionale, quali le Direzioni, le Unità Complesse, le Unità Decentrate;

- gli Enti dipendenti dalla Regione, quali le Aziende Ospedaliere e le Unità Sanitarie Locali, gli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU), Veneto Agricoltura, l'Istituto Zooprofilattico, Veneto Sviluppo, la Società Canalgrande;

- le strutture pubbliche competenti in materia di assistenza agli anziani;

- le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale individuate dalla Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5;

- i Consorzi di Bonifica qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo pubblico: si tratta in questo caso, per la gran parte, di opere di difesa del suolo, di regimazione dei corsi d'acqua, di sistemazione dei bacini scolanti, le cui competenze sono rimaste nelle attribuzioni della Regione, ai sensi della legge regionale 13/04/2001, n.11. Restano escluse dalla stretta competenza regionale le opere che i Consorzi stessi realizzano con i fondi provenienti dalla contribuzione e che riguardano interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e dei bacini scolanti affidati loro in gestione.

Sono di competenza regionale anche i lavori espressamente

dichiarati tali dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento, che possono riguardare la realizzazione di opere di particolare rilevanza o interesse nonché gli interventi strategici di cui al successivo Capo XI.

b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici: sono quelli la cui programmazione, approvazione ed affidamento sono effettuati:

- da altri soggetti pubblici, diversi dalla Regione, quali gli Enti Locali - Comuni, Province, Comunità Montane - anche non territoriali,

- da enti pubblici, compresi quelli economici

- da altri organismi di diritto pubblico

- dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge quadro;

c) lavori privati: sono quelli di qualsiasi importo, messi in atto da soggetti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), purché fruente di contributo finanziario regionale;

d) i lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a tariffe o prezzi amministrati, contrattati o predefiniti, quali quelli relativi ad acquedotti, fognature, impianti di trattamento dei rifiuti, e similari, ancorché realizzati dai soggetti competenti con fondi propri, ma provenienti da tariffe o prezzi amministrati, contrattati o predefiniti nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione regionale.

Non tutte le disposizioni della legge riguardano tutte le quattro categorie testé definite. Ad esempio, per quanto riguarda i lavori privati solo alcune di esse devono essere tenute presenti e riguardano in particolare la documentazione da allegare alle istanze di finanziamento, qualora questo riguardi lavori, ovvero le relative modalità di erogazione.

CAPO II - Programmazione regionale

Va osservato, in tema di programmazione, che per la redazione della presente legge è stata tenuta presente la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

ARTICOLO 3 - Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale

L'articolo stabilisce i principi generali della programmazione che riguardano tutti i soggetti cui è rivolta la presente legge e che sono tenuti alla predisposizione di strumenti programmatori secondo la legislazione statale vigente. Essi sono:

- la sussidiarietà, intesa come il trasferimento di funzioni e compiti al soggetto istituzionale più vicino possibile al cittadino, tenuto conto da un lato della necessità di gestione unitaria e omogenea della materia e dall'altro di rendere più accessibile al cittadino il maggior numero di fasi necessarie per addivenire alla realizzazione di un lavoro pubblico, ad iniziare dalla programmazione, che è la fase di maggior interesse in quanto riguarda l'analisi dei bisogni e l'assunzione delle decisioni;

- il partenariato, inteso come la cogestione dei processi programmatori e decisionali da parte di tutti i soggetti istituzio-

nali interessati alla realizzazione di un lavoro pubblico;

- la valutazione, intesa come attivazione, accanto alle attività di programmazione e attuazione, di funzioni decisionali e di sorveglianza che si basino sul monitoraggio delle iniziative al fine di testarne l'efficacia.

ARTICOLO 4 - Strumenti di Programmazione

L'articolo prevede che, per i lavori pubblici di competenza regionale di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, in conformità alla legge-quadro, sia adottato dalla Giunta Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno successivo.

Il programma adottato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi 30 giorni tutti i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale, che si esprime in merito.

Il programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno successivo sono approvati dal Consiglio Regionale contestualmente al bilancio di previsione.

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi di competenza regionale o degli altri soggetti pubblici, al fine di evitare eccessive rigidità del programma l'approvazione di varianti al medesimo è consentita, con procedura accelerata attraverso provvedimenti degli organi esecutivi delle amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui intervengano, in corso d'anno, finanziamenti pubblici non accertati all'atto di approvazione del programma. Con la stessa finalità, è previsto che possano comunque essere realizzati interventi non inclusi nel programma triennale o nell'elenco annuale, se imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

Sempre al fine di evitare le eccessive rigidità del programma è previsto che non costituiscano modifiche all'elenco annuale dei lavori le variazioni contenute entro una percentuale del 20% dell'importo complessivo dei lavori inseriti in elenco.

Le suddette attenuazioni al vincolo costituito dagli strumenti di programmazione consente di avere un quadro sufficientemente preciso dei lavori da realizzare nel breve e medio periodo e quindi un'indicazione delle risorse da reperire e da destinare, senza per questo irrigidire l'azione operativa della Pubblica Amministrazione che deve invece risultare il più possibile capace di adeguarsi alle esigenze ed alle emergenze che si presentano anche in corso d'anno.

Viene precisato che il programma triennale è redatto in conformità con le norme della L. R. n. 35/2001 recante "Nuove norme sulla programmazione".

Infine si chiarisce che la programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale è disposta sulla base degli studi fattibilità e sulla base della progettazione preliminare degli interventi.

ARTICOLO 5 - Studi di fattibilità

L'articolo tende a ridurre i documenti che la legislazione statale - legge quadro e regolamento generale - prevede in tema di programmazione e progettazione degli interventi.

In particolare nella legislazione statale sono previsti, oltre ai tre livelli di progettazione - preliminare, definitiva ed esecutiva - anche due fasi ad essi antecedente:

1. lo studio di fattibilità, che può tuttavia essere redatto in forma sintetica per interventi di importo inferiore a 20 miliardi di lire pari a euro 10.329.137,98.;

2. il documento preliminare alla progettazione, che deve essere redatto dal responsabile del procedimento prima della redazione del progetto preliminare.

Con l'articolo 5 si prevede quanto segue:

- per interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione;

- per interventi di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione, che deve essere redatto ma è incluso nello studio di fattibilità.

Si agevola in questo modo la redazione dei progetti di interventi di importo inferiore ai 500.000,00 euro.

Al comma 1 è precisato che lo studio di fattibilità consiste in un elaborato tecnico interdisciplinare e prescrive quali debbano essere i suoi contenuti: essa dovrà indicare le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dell'intervento, e contenere un'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio, basato sul confronto tra più soluzioni, dovrà essere verificata anche la possibilità di realizzare i lavori attraverso l'impiego di capitali privati.

ARTICOLO 6 - Responsabile del procedimento

L'articolo puntualizza e modifica le attribuzioni del Responsabile del Procedimento già definite dalla legge n. 241/1990, dall'articolo 7 della legge n. 109/1994 e dall'articolo 7 del regolamento attuativo (DPR n. 554/1999) e loro successive modifiche e variazioni.

Il primo comma impone l'obbligo della nomina del responsabile del procedimento anche nel caso in cui i lavori non rappresentino una componente economica maggioritaria rispetto ad un appalto misto composto da lavori, servizi e/o forniture.

Anche il concetto di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) viene modificato, al secondo comma, con la possibilità di individuare figure distinte incaricate per ciascuna delle tre fasi di: progettazione, appalto ed esecuzione lavori: in tal caso è prevista la nomina di un coordinatore unico dell'intervento, con apposito provvedimento di Giunta Regionale.

Al terzo comma e quarto comma recependo la modifica alla legge n. 109/1994 attuata con la legge n. 166/2002 si prevede la facoltà di affidare i compiti di supporto al responsabile del procedimento a professionisti singoli o associati, alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, previa loro copertura assicurativa, specificando che, laddove il RUP sia professionista interno alle amministrazioni, resta a carico dell'amministrazione stessa.

Al quinto comma si consente la nomina a RUP di un professionista esterno all'amministrazione nel caso di professionalità interne insufficienti in rapporto ai lavori programmati, nel caso di completa assenza della competente struttura tecnica o, ancora, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

CAPO III - Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale

L'intero Capo verte sulla progettazione, tema centrale del nuovo quadro normativo in materia di lavori pubblici.

Si affrontano non solo le questioni di merito, ma anche i problemi di contesto attinenti alla materia, quali la pubblicità per gli incarichi di progettazione, le soglie per le diverse modalità di affidamento, gli strumenti incentivanti per la qualificazione professionale degli uffici tecnici delle Stazioni appaltanti.

ARTICOLO 7 - Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa

L'articolo pone rimedio a quella che risulta essere una contraddizione nella legislazione statale secondo la quale un intervento non può essere inserito nell'elenco annuale dei lavori in assenza di progetto preliminare e se privo di copertura finanziaria. Peraltro, per poter richiedere un finanziamento è necessario presentare il progetto preliminare, come richiama e prescrive lo stesso comma 1 dell'articolo 6.

Il comma 1 precisa dunque che l'approvazione del progetto preliminare di un intervento prescinde dalla necessità di disporre preventivamente della copertura di spesa e può essere disposta anche in assenza dell'inclusione del relativo intervento nell'ambito del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori. Si opera in questo modo una disgiunzione tra programmazione e dotazione, da parte delle singole Amministrazioni, di un parco progetti preliminari, che è ritenuta necessaria per conseguire una adeguata disponibilità e flessibilità nell'azione tecnico-politico-amministrativa di tali Amministrazioni.

Va da sé che la realizzazione dell'intervento è subordinata all'inclusione dello stesso nel programma triennale e nell'elenco annuale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge.

ARTICOLO 8 - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

Con riferimento ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, viene elevata a 100.000,00 euro la soglia per l'affidamento fiduciario di incarichi a liberi professionisti singoli o associati, precedentemente fissata a 40.000,00 euro, in conformità alle modifiche apportate all'articolo 17, comma 12, della legge n. 109/1994 con legge n. 166/2002 cd. "collegato infrastrutture".

Per importi superiori, stimati tra 100.000,00 euro e la soglia comunitaria, pari al controvalore in euro di 200.000,00 DSP, l'articolo demanda la regolamentazione degli affidamenti ad un successivo provvedimento di Giunta, in analogia al Regolamento applicativo della Legge Merloni (DPR 554/99) che fissa le disposizioni per i servizi di progettazione di valore compreso tra 40.000,00 euro e la predetta soglia comunitaria.

Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria, non citati nell'articolo, si intendono regolamentati dalla normativa statale (D.Lgs. n. 157/1995) di recepimento della Direttiva CEE 92/50.

L'alleggerimento delle procedure per servizi di progettazione di valore inferiore a 100.000,00 euro, e la possibilità di incarichi fiduciari anche per importi superiori in caso di particolare urgenza, garantiscono una corretta proporzione tra onerosità dell'iter amministrativo e corrispettivo dell'incarico, rendendo più celeri gli affidamenti.

Il rispetto della trasparenza amministrativa è comunque assicurato dalle motivazioni scritte nel provvedimento di affidamento che giustificano la scelta, in base alle caratteristiche del progetto da affidare ed alla valutazione di esperienza e capacità professionale dei progettisti incaricati.

Per garantire l'amministrazione circa eventuali errori progettuali, il tecnico esterno incaricato è tenuto a munirsi di polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno il doppio del valore dell'incarico professionale affidato. Tale misura esemplifica il regime previsto dall'articolo 30, comma 5, della legge quadro, garantendo al contempo l'amministrazione in misura adeguata.

Si è ritenuto di consentire una riduzione dell'importo assicurato nel caso in cui il professionista incaricato disponga di certificazione di qualità, in conformità alla normativa vigente tale misura costituisce inoltre incentivazione alla diffusione del processo di qualificazione dei progettisti di opere pubbliche.

Quando il progettista è interno all'amministrazione aggiudicatrice l'assicurazione è interamente a carico dell'amministrazione stessa.

Infine si prevede che per la progettazione di lavori particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico, ambientale, storico - artistico e conservativo, nonché tecnologico, possa applicarsi la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

ARTICOLO 9 - Forme di pubblicità e bandi tipo.

Nell'ottica di semplificazione delle disposizioni dettate a livello statale, si abolisce l'obbligo di dare pubblicità agli incarichi di servizi di progettazione con corrispettivo inferiore a 40.000,00 euro, ad eccezione della esposizione del provvedimento di incarico all'Albo Pretorio della Stazione appaltante e della trasmissione dello stesso all'Osservatorio Regionale Appalti.

Per l'attribuzione di incarichi con corrispettivo compreso tra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria pari al controvalore in euro di 200.000,00 DSP, un successivo provvedimento di Giunta definirà misure semplificate di pubblicità, schemi di bando e di convenzione per l'affidamento, semplificato rispetto a quanto disposto dall'articolo 62, comma 9, del regolamento generale (DPR n. 554/1999), che fa richiamo alla procedura di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 3, dello stesso regolamento.

Con i comma 3 e 4 è incaricata la Giunta regionale di approvare schemi di bando e convenzioni tipo per l'affidamento

degli incarichi di servizi di progettazione, i quali sono vincolanti per i soli lavori pubblici di competenza regionale mentre costituiscono riferimento obbligatorio per gli altri soggetti pubblici operanti nel territorio regionale, puntualizzando che la variazione rispetto a detti schemi dovrà essere motivata dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 10 - Verifica e validazione del progetto.

L'articolo rinvia alle specifiche tecniche contenute nella normativa in vigore per l'attività indicata.

Viene inoltre offerta l'opportunità alle Stazioni appaltanti di potersi avvalere, per la validazione dei progetti, di organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme UNI nonché di altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione le cui caratteristiche saranno individuate dalla Giunta Regionale. Qualora l'importo dell'incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, l'incarico medesimo potrà essere affidato a soggetti di fiducia della stazione appaltante.

Al terzo comma è prescritto che, per lavori tecnologicamente di speciale complessità o particolare rilevanza, la validazione del progetto dovrà dare atto, certificandola, dell'impiego della tecnica dell'analisi del valore.

ARTICOLO 11 - Qualificazione della Committenza.

Uno degli obiettivi prioritari della legge è il conseguimento di una maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti, sia di quelle regionali che di quelle degli enti locali, e quindi dei loro uffici tecnici.

La Giunta potrà destinare risorse alle Stazioni appaltanti, per il conseguimento della certificazione di qualità da parte degli stessi uffici tecnici, per le attività preliminari alla progettazione, per l'espletamento di procedure afferenti concorsi di idea e di progettazione per realizzare un parco progetti relativo alla programmazione triennale, per istituire uffici tecnici consortili e per incentivare la formazione e qualificazione dei tecnici progettisti interni alle amministrazioni, al fine prioritario e specifico di favorire la redazione degli studi di fattibilità, nonché l'espletamento di attività di controllo della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a garantire la partecipazione del personale tecnico a corsi di aggiornamento con cadenza almeno annuale.

ARTICOLO 12 - Redazione dei progetti e normative tecniche.

Il comma 1 conferma l'articolazione delle attività di progettazione nei tre livelli successivi di approfondimento previsti dalla Legge Merloni: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, rinviando ad un successivo provvedimento di Giunta la definizione in ambito regionale dei contenuti e degli indirizzi operativi per ciascun livello già previsti dalla citata Legge quadro e dal Regolamento generale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e della autonomia regolamentare della Regione.

Al fine di fornire riferimenti omogenei per la determinazione del costo degli interventi di interesse regionale, al comma 2 si prevede l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, di prezziari e di parametri relativi al costo della manodopera. Tali

strumenti costituiscono documento vincolante per le opere di competenza regionale e riferimento obbligatorio per gli altri soggetti pubblici operanti nel territorio regionale, puntualizzando che la variazione rispetto a detti schemi dovrà essere motivata dalla stazione appaltante.

Al terzo comma si rinvia ad un provvedimento di Giunta la definizione delle tipologie di polizze assicurative a copertura dei rischi professionali dei dipendenti tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici.

CAPO IV - Organi Consultivi

Nel Capo viene affrontato il tema della consulenza tecnica ai soggetti regionali competenti all'approvazione di opere pubbliche.

In conformità all'assetto legislativo previgente, la presente legge individua appositi organi tecnico consultivi.

Permane in generale la ripartizione fra organi centrali ed organi decentrati a livello provinciale; viene tuttavia loro conferita, in termini innovativi rispetto al regime previgente, la funzione di "conferenza dei servizi interna".

Come meglio specificato in relazione all'articolo 17, tutti i rappresentanti delle strutture regionali esprimono infatti, in seno alla commissione tecnica, il parere di competenza ai fini di una valutazione complessiva del progetto da parte dell'organo la cui decisione costituirà il "titolo unico" che consente l'approvazione del progetto di un'opera pubblica.

Una seconda rilevante innovazione riguarda le competenze delle commissioni tecnico- consultive che, in parte, non vengono delineate direttamente dalla legge regionale ma saranno individuate solo in seguito con apposito provvedimento amministrativo, al fine di conferire una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze emergenti.

ARTICOLO 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Composizione

Il comma 1 istituisce la commissione che svolge le proprie funzioni in sede centrale.

Il comma 2 detta la composizione di detta commissione che è analoga a quella prevista dalla legislazione previgente, con l'introduzione di alcune innovazioni dovute ad esigenze di maggiore funzionalità e a modifiche normative nel frattempo intervenute.

In particolare:

- l'assemblea è presieduta dall'assessore competente in materia di lavori pubblici;

- l'individuazione delle figure del Segretario Regionale competente e dei dirigenti delle strutture regionali vengono operate in funzione del rinnovato assetto organizzativo della Regione;

- permane la componente costituita dagli esperti esterni all'Amministrazione Regionale;

- il componente della commissione con competenza in materia di vincolo idrogeologico viene individuato nel dirigente della struttura regionale o nel Sindaco in conformità alle rispettive competenze disposte da recenti innovazioni legislative;

- viene introdotto il rappresentante dell'associazione dei comuni;

- il parere dell'unità locale sanitaria viene espresso da funzionario delegato, in luogo del Presidente previsto dalla legislazione regionale previgente.

La funzione di vicepresidente del segretario regionale competente in materia di lavori pubblici e, in assenza, viene stabilita la possibilità di una sua sostituzione da parte del Dirigente competente in materia di lavori pubblici.

Per argomenti che interessino aree sottoposte a vincolo idrogeologico si prevede la partecipazione anche del responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l. r. 14 settembre 1994, n. 58.

Si prevede la possibilità di invitare in seno alla commissione, con voto consultivo, il rappresentante dell'Ente, nel caso l'argomento in discussione sia costituito da un progetto di competenza regionale ma predisposto da un soggetto diverso dagli uffici della Giunta Regionale, ed il Sindaco del comune interessato.

Si prevede inoltre la possibilità di invitare alla discussione, senza diritto di voto soggetti diversi, esperti in relazione all'argomento trattato.

ARTICOLO 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze

L'articolo individua le categorie di progetti o comunque gli argomenti sui quali è chiamata ad esprimersi a titolo consultivo la commissione.

Il comma 1 individua le seguenti fattispecie:

- a) i progetti definitivi relativi ai lavori pubblici di competenza regionale senza prefissare la soglia di valore o la tipologia che saranno stabiliti solo successivamente attraverso apposito provvedimento della Giunta regionale.

Tale impostazione è motivata dall'esigenza di conferire flessibilità nell'individuazione delle fattispecie progettuali da assoggettare ad esame della commissione, consentendo così una migliore adattabilità dell'istituto al processo di ristrutturazione dell'organizzazione regionale attualmente in atto.

Viene pertanto abbandonato il criterio della competenza della commissione in base alla soglia di valore dei progetti.

- b) Perizie suppletive e di variante relative ai progetti di competenza regionale esaminati dalla medesima commissione, con incremento dell'importo contrattuale superiore al venti per cento. Tale innovazione consente un apprezzabile snellimento procedurale rispetto di tutta la perizia, indipendentemente dalla percentuale di incremento.

- c) Sulle vertenze contrattuali comportanti maggiori compensi, quando non sia intervenuto l'accordo bonario. Anche in tal senso si opera una riduzione della competenza della CTR che, attualmente esamina anche gli accordi bonari.

- d) Atti di gestione tecnico amministrativa relativi a progetti approvati dalla commissione stessa. Tale innovazione consente maggiore omogeneità nella trattazione delle problematiche in quanto attualmente tali atti di gestione (verbali nuovi prezzi,

proroghe, ecc.) sono esaminati dalla Commissione Consultiva decentrata in provincia, la quale non ha esaminato il progetto dell'intervento.

e) Altri casi per i quali venga fatta richiesta di parere da parte di Organi della Regione.

f) Casi in cui specifiche leggi regionali a carattere settoriale prevedono l'espressione di un parere da parte di un organo tecnico- consultivo. Tale innovazione si rende opportuna al fine di agevolare il processo di revisione delle competenze regionali attualmente in atto nelle diverse materie.

ARTICOLO 15 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici - Composizione

Si tratta dell'organo consultivo competente in materia di lavori pubblici che esplica la sua attività decentrata in sede provinciale. Possono essere richiamate, al suo riguardo, le considerazioni generali già sviluppate in relazione all'articolo 13.

Il comma 1 istituisce la commissione.

I commi 2 e 3 riguardano la composizione della Commissione.

Il comma 4 stabilisce la possibilità di invitare, con voto consultivo, il rappresentante dell'Ente competente alla realizzazione dell'opera, ove non di diretta competenza regionale, ed il Sindaco interessato.

Il comma 5 prevede inoltre la possibilità di invitare, per particolari problematiche e senza diritto di voto, soggetti diversi da quelli previsti ai commi 2 e 4.

ARTICOLO 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici - Competenze

L'articolo individua le categorie di progetti e gli argomenti sui quali è chiamata ad esprimersi a titolo consultivo la commissione.

Il comma 1 individua le seguenti fattispecie:

a) progetti definitivi relativi a lavori pubblici di competenza regionale in relazione ai quali si richiama quanto già osservato riguardo all'articolo 14, comma 1, punto a);

b) perizie suppletive e di variante relative ai progetti di competenza regionale esaminati dalla stessa commissione, con incremento dell'importo contrattuale non superiore al venti per cento;

c) atti di gestione tecnico amministrativa in relazione ai quali si richiama quanto già osservato per l'articolo 14, comma 1, lettera d);

d) argomenti attinenti la materia dei lavori pubblici di interesse regionale in relazione ai quali il responsabile del procedimento abbia rilevato caratteri di problematicità tali da richiedere il parere dell'organo tecnico consultivo in questione, inclusa la verifica e la validazione dei progetti;

e) altri argomenti attinenti la materia dei lavori pubblici di interesse regionale su richiesta specifica della Giunta regionale;

f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.

ARTICOLO 17 - Efficacia del parere

Il comma 1 dispone la già richiamata unicità del titolo in relazione al parere delle commissioni tecniche regionali competenti in materia di lavori pubblici, ai fini della riunificazione in un unico atto di tutti i pareri e nulla osta, comunque denominati, di competenza regionale.

Viene fatta salva la pronuncia della commissione regionale e della commissione provinciale V.I.A. i cui pareri vengono espressi con le modalità previste dalla legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche, salvo quanto previsto al Capo XII della presente proposta di legge circa l'espressione di tale parere nella stessa sede della conferenza dei servizi.

Il comma 2 dispone, diversamente da quanto attualmente in vigore, che i rappresentanti delle strutture regionali competenti ad esprimere pareri sul progetto di opera pubblica esprimano le proprie determinazioni direttamente, senza necessità dell'acquisizione preventiva del parere di altri organi tecnico- consultivi regionali.

ARTICOLO 18 - Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici.

Si conferma la competenza del dirigente la struttura regionale decentrata lavori pubblici in ordine a quanto disciplinato dai Titoli I e II del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, oltre che alla competenza per tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti degli uffici regionali del Genio Civile.

Viene precisato al secondo comma che, qualora si verta in materia di strutture e impianti per la produzione e trasformazione e trasporto di fonti energetiche, i provvedimenti di cui al primo comma sono adottati previo parere del dirigente competente in materia di industria ed energia.

ARTICOLO 19 - Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici.

Il comma 1 ed il comma 2 individuano il provvedimento amministrativo attraverso il quale gli organi tecnico consultivi vengono istituiti.

Il comma 3 dispone in via generale la sostituibilità dei componenti tecnici regionali delle commissioni.

Il comma 4 detta i termini per la validità della adunanza.

Il comma 5 prevede l'adozione di un regolamento da parte della Giunta Regionale per il funzionamento delle commissioni.

ARTICOLO 20 - Incompatibilità

Sono indicati i casi di incompatibilità per i componenti degli Organi Tecnici Consultivi Regionali.

ARTICOLO 21 - Compensi ai commissari.

Con tale articolo si prevede la composizione di un compenso ai commissari partecipanti ai lavori di tutte le Commissioni di cui alla presente legge, con riferimento alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

CAPO V - Approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale

Nell'ambito del presente Capo vengono dettate le modalità di approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale, con particolare riferimento a tre temi:

a) le procedure attraverso le quali la Regione esplica il proprio ruolo nell'ambito dell'istituto, regolamentato da legge dello Stato, della conferenza dei servizi;

b) il raccordo con la legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

c) le modalità attraverso le quali è possibile pervenire all'approvazione di progetti di opere pubbliche di interesse regionale, nel caso in cui le stesse non risultino compatibili con la strumentazione urbanistica vigente.

In relazione ai tre temi, nei rispettivi articoli vengono disposte procedure improntate a criteri di economia degli atti amministrativi e di snellimento procedurale.

Tale indirizzo si concretizza, in relazione al tema a), nell'individuazione di un unico soggetto al quale viene demandata l'espressione di una "posizione unitaria" della Regione sul progetto di opera pubblica che costituisce argomento della conferenza dei servizi.

La posizione viene inoltre espressa attraverso fasi infraprocedimentali semplificate.

In relazione al punto b), attinente la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale n. 10/1999, acquisito il giudizio di compatibilità ambientale favorevole, la conferenza dei servizi conclude positivamente i propri lavori.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al tema c), è data la possibilità di approvare il progetto di un'opera pubblica di interesse regionale anche in caso di sua difformità dagli atti della pianificazione territoriale.

ARTICOLO 22 - Conferenze di servizi

Al comma 1 si opera un rinvio generale alle modalità della conferenza di servizi prevista dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge n. 241/1990, facendo salve le diverse previsioni della presente disciplina regionale.

Il comma 2 ribadisce un criterio di economia negli atti amministrativi ponendo in carico ad un unico soggetto, in accordo con l'articolo 14 ter, comma 6, della legge n. 241/1990, le determinazioni regionali relative alle diverse competenze che la Regione detiene sul progetto in esame, nell'ambito della conferenza di servizi.

Tali determinazioni sono espresse dal responsabile del procedimento che ha acquisito preventivamente il parere dell'organo tecnico consultivo.

Va rammentato, a questo proposito, che l'articolo 17 del disegno di legge stabilisce che in sede di esame dei progetti delle opere di competenza regionale in seno all'organo tecnico consultivo vengano acquisiti i pareri diretti dei responsabili delle strutture regionali competenti che non sono tenuti ad ottenere preven-

tivamente il parere di altri organi tecnici consultivi.

Il comma 3 disciplina le modalità della conferenza di servizi convocate da soggetti che realizzano lavori pubblici di competenza regionale.

Il comma 4 disciplina le modalità della conferenza di servizi per i lavori pubblici di interesse regionale. In tale ambito la Regione manifesta la propria vincolante volontà attraverso un soggetto individuato dal segretario generale della programmazione, il quale a sua volta si esprime dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate: in tal caso questi ultimi non sono tenuti ad acquisire alcun parere dagli organi consultivi regionali di cui alla presente legge.

Il comma 5 demanda alla Giunta regionale la fissazione di forme di pubblicità della conferenza dei servizi e degli atti conseguenti, in conformità a quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di lavori pubblici.

Il comma 6 infine prevede che anche il concessionario o la società di progetto possano essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza dei servizi.

ARTICOLO 23 - Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale

La norma disciplina l'oggetto di cui alla rubrica con un rinvio alle modalità previste dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e segnatamente alle sole procedure previste dagli articoli 23 e 25, disponendo che i relativi termini procedurali siano altresì ridotti della metà.

ARTICOLO 24 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità agli strumenti urbanistici e territoriali

I primi due commi dell'articolo mutuano i contenuti dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19 del testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, sostituendo però il termine "progetto esecutivo", riferito alle opere non di competenza comunale, con il termine "progetto preliminare o definitivo" riferito alle stesse opere. L'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico, da parte del Consiglio comunale, potrà pertanto essere assunta sulla base del progetto definitivo per tutte le opere pubbliche di interesse regionale e non soltanto per quelle di competenza comunale.

Al comma 3 viene introdotta una rilevante innovazione procedurale consistente nella possibilità di approvare, attraverso lo strumento dell'accordo di programma, di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, progetti di opere pubbliche di interesse regionale non conformi agli atti della pianificazione territoriale, regionale e provinciale compresi i piani delle aree naturali protette. In ordine alla difformità rispetto agli strumenti urbanistici regionali, il consenso del Presidente della Regione è subordinato al previo parere favorevole del Consiglio regionale.

ARTICOLO 25 - Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche

L'articolo fissa le modalità di approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale.

Il comma 1 attribuisce tale funzione al dirigente della strut-

tura regionale competente per materia in relazione ai progetti delle opere di competenza regionale.

In via ordinaria, ove non si verificano le opportunità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'approvazione del progetto è disposta esclusivamente a seguito dell'acquisizione del parere degli organi tecnici consultivi di cui al Capo IV della presente legge.

Rimane ovviamente intesa la facoltà dei soggetti diversi dalla Regione che realizzano opere pubbliche di interesse regionale di stabilire la competenza autorizzatoria relativa ai propri progetti, nell'ambito dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti.

Il comma 2 dispone che in via ordinaria l'approvazione del progetto dell'opera di competenza regionale consegua alla verifica preventiva della sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti, la quale può essere accertata mediante l'attestazione preventiva del sindaco del comune interessato.

Il comma 3, in analogia con quanto già disposto dalla legge urbanistica regionale, dispone che l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo di un'opera pubblica di competenza regionale o degli enti locali costituisca il titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera e sostituisca ogni altro nulla-osta di competenza regionale, comunale o provinciale.

Il comma 4 prevede infine che l'agibilità delle opere pubbliche di interesse regionale sia disposta, nei casi previsti dal vigente testo unico per l'edilizia, dal responsabile del procedimento, acquisito il parere dell'organo di collaudo, ove previsto.

CAPO VI - Qualificazione delle imprese - Modalità di esecuzione dei lavori

Nell'ambito del contesto generale della Legge tale Capo riguarda quella parte delle norme che afferiscono alle procedure per l'affidamento delle opere pubbliche, per l'esecuzione delle stesse, per la loro contabilizzazione e liquidazione.

ARTICOLO 26 - Qualificazione delle imprese

Con il disposto di cui al comma 1 si intende promuovere un accorpamento dell'imprenditoria veneta al fine di conseguire una maggiore competitività della stessa, con particolare riguardo all'incentivazione per la piccola impresa artigiana, di cui alla legge n. 443/1985, "Legge Quadro per l'artigianato" e legge regionale n. 67/1987.

Alla Giunta regionale è demandato il compito di indicare forme di incentivazione per raggiungere tale obiettivo.

ARTICOLO 27 - Appalti e concessioni

L'articolo riguarda le modalità di affidamento dei contratti di appalto e concessione lavori. Vengono qui richiamate le modalità di realizzazione delle opere ed i sistemi di affidamento già confermati dalla vigente normativa statale.

La novità più rilevante, che costituisce una evidente semplificazione in rapporto alla normativa statale, riguarda la liberalizzazione completa dell'appalto concorso per la cui attuazione non sono più posti vincoli di utilizzo o autorizzazioni preventive.

Per quanto riguarda la concessione di lavori pubblici viene rimosso il limite del cinquanta per cento, previsto dalla normativa statale, per il corrispettivo da corrispondere al concessionario, al fine di conferire maggiore possibilità operative all'utilizzo di tale strumento contrattuale.

Con riferimento ancora alle modalità di affidamento, viene demandata alla Giunta regionale l'adozione di schemi di Bando, che sono vincolanti per le opere di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per le opere di interesse regionale, realizzando quel supporto agli Enti locali di cui è stata segnalata da più parti l'esigenza.

Infine viene estesa all'amministrazione regionale la facoltà di assumere il ruolo di stazione appaltante per conto di enti terzi, facoltà che dalla legge nazionale era posta in capo alle sole amministrazioni provinciali.

ARTICOLO 28 - Forme di pubblicità

L'articolo si occupa della pubblicità dei lavori pubblici di interesse regionale, introducendo l'obbligatorietà della pubblicazione dei bandi integrali sul solo sito Internet regionale, oltre che per estratto su due quotidiani regionali, per i lavori di importo compreso tra 500.000,00 euro e la soglia comunitaria (pari al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP), e prevedendo la sola pubblicazione sull'albo pretorio del comune ove ha luogo l'esecuzione dei lavori e nell'albo della stazione appaltante, per importi inferiori a 500.000,00 euro. Viene introdotta quindi una sensibile semplificazione rispetto alla disciplina nazionale. Nulla viene, invece, variato nelle procedure per l'affidamento di opere di importo superiore ai 5.000.000,00 di euro rientrando tali lavori nella competenza della normativa Europea.

ARTICOLO 29 - Lavori in economia

L'articolo si occupa dei lavori in economia individuando, in analogia al regolamento generale della legge quadro, le soglie degli importi in ragione della diversa natura delle opere ovvero se affidate in amministrazione diretta o per cottimi. L'aspetto innovativo riguarda la facoltà per la Giunta Regionale di individuare le tipologie dei lavori da affidare in economia, anche innovando le categorie generali previste dall'articolo 88 del regolamento 554/1999, e di stabilire modalità semplificate di contabilizzazione e liquidazione rispetto a quelle previste al titolo XI dello stesso regolamento.

Tale articolo consente altresì di derogare dalla vigente normativa in caso di opere di natura forestale in quanto soggetti a legislazione regionale specifica.

La disposizione di cui al comma 4 risponde alla funzione di assicurare la sottoposizione alle regole del mercato e della concorrenza dei lavori delle aziende speciali di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle società miste di cui agli articoli 113, lettera e) e 116 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti pubblici locali) deputate alla gestione dei servizi pubblici locali.

La scelta compiuta dalla legge regionale si colloca nel solco già a suo tempo tracciato dal legislatore statale (articolo 2, comma 2, lettera b, della legge n. 109/1994 come modificato dalla legge n. 415/1998), che espressamente assoggettava alle

regole dell'evidenza pubblica gli appalti affidati dai predetti soggetti. Si ricorda che lo stesso articolo 2, comma 5-bis, disponeva che i medesimi soggetti "provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24".

In sostanza, le motivazioni alla base di tale scelta - recentemente ribadite, sia pure indirettamente, dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella comunicazione 28 settembre 2001 n. 50604/01 (dove è stata negata alle società predette la possibilità di conseguire l'attestazione SOA necessaria per partecipare alle gare d'appalto di lavori pubblici) - sono da ravvisarsi essenzialmente nella preoccupazione di evitare che lavori di importo significativo siano eseguite dalle aziende speciali e dalle società miste in questione al di fuori di ogni procedura concorsuale, con gravi conseguenze sul piano della corretta competizione imprenditoriale nel mercato dei servizi pubblici e, per quanto qui di più diretto interesse, in quello dei lavori pubblici.

ARTICOLO 30 - Garanzie

Con l'articolo 29 viene normato il settore delle garanzie in adeguamento a quanto previsto dalla normativa statale di cui all'articolo 30 della legge quadro.

Viene prevista la possibilità di rilascio delle polizze fidejussorie anche per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; possibilità introdotta dalla legislazione statale con la legge 23 dicembre 2000, n.388, (finanziaria 2001) all'articolo 145, comma 50, con lo scopo di incrementare la platea dei soggetti titolati al rilascio di fidejussioni, oltretutto alle banche e assicurazioni.

ARTICOLO 31 - Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori

Con il comma 1 viene ampliata la possibilità di scelta delle amministrazioni aggiudicatrici circa il criterio di aggiudicazione degli appalti. In linea con la normativa comunitaria, accanto al criterio del prezzo più basso è sempre consentita la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazioni, quali ad esempio la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, eccetera. Ciò consentirà alla Pubblica Amministrazione di adeguare i criteri di scelta del contraente alle specifiche caratteristiche del singolo appalto. Si ricorda in proposito che l'articolo 21 della legge quadro impone l'aggiudicazione degli appalti affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata esclusivamente con il criterio del prezzo più basso, riservando la scelta attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa al solo appalto-concorso e alla concessione.

Con i commi 2, 3 e 4 è inoltre prevista la possibilità, per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, che il numero dei concorrenti da invitare possa essere fissato nel bando di gara, con il limite inferiore di dieci e superiore di trenta, tenendo conto di criteri legati alla più idonea identità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa delle imprese candidate. L'obiettivo da conseguire è quella di acquisire offerte più meditate da parte dei

concorrenti, motivati alla ricerca di un prezzo più remunerativo per sé e contemporaneamente più conveniente per l'Amministrazione, essendo limitato il numero degli stessi. Inoltre è esplicitata la possibilità che il corrispettivo d'appalto possa essere rappresentato sia da un bene immobile che dal materiale estratto durante l'esecuzione dei lavori, qualora previsto dal bando di gara.

Viene demandata alla Giunta regionale la definizione del relativo regolamento di attuazione di tale procedura.

ARTICOLO 32 - Licitazione privata semplificata

Al riguardo è previsto, rispetto alla vigente normativa nazionale, l'innalzamento da 750.000,00 a 1.000.000,00 di euro del limite entro il quale avviare tale procedura.

Articolandosi la Regione in strutture centrali e decentrate è previsto, per i lavori di competenza regionale da porre in essere a cura delle strutture medesime, che sia istituito un elenco dei lavori da affidarsi a cura delle strutture centrali e sette elenchi provinciali per i lavori da affidarsi da parte delle strutture decentrate. Tale specificazione è necessaria per rendere praticabile il sistema della licitazione semplificata che, in caso di unicità dell'elenco, stante la complessità dell'organizzazione regionale, imporrebbe l'istituzione di un ufficio centralizzato ad hoc, con il conseguente forte rallentamento del sistema di affidamento.

È fatto rinvio ad apposito provvedimento della Giunta l'individuazione dei criteri e delle modalità attuative per l'espletamento della procedura della licitazione privata, prevedendo l'articolazione dell'elenco tra imprese aventi sede in ambito regionale ed extraregionale e individuando il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, senza esclusione automatica dell'offerta anomala, ma solo successivamente all'approvazione del prezzario regionale dei lavori pubblici e all'individuazione dell'incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro. Tali strumenti sono ritenuti tali da condurre alla redazione di progetti maggiormente calibrati sul piano della quantificazione economica e quindi in grado di sopportare una gara al massimo ribasso, senza l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

ARTICOLO 33 - Procedura negoziata

Tale procedura viene ampliata rispetto a quanto previsto dall'articolo 24 della legge quadro. In particolare è consentito il ricorso alla trattativa privata, senza condizioni per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,000 euro. L'obiettivo è quello di accelerare sensibilmente la realizzazione dei lavori di modesto importo, eliminando le lunghe e onerose procedure di gara che sono spesso alla base della ritardata o mancata realizzazione delle opere pubbliche.

Al comma 1 viene chiarito che fra la soglia di importo pari a 150.000,00 euro e quella pari a 300.000,00 euro si procede all'affidamento dei lavori previo gara informale fra almeno tre soggetti.

Vengono poi elencate le tipologie di interventi per le quali è possibile procedere all'affidamento diretto al soggetto appaltatore dei lavori principali: interventi realizzabili con l'utilizzo di somme provenienti da ribassi d'aste o da economie, lavori complementari a quelli oggetto del contratto principale, anche in

caso di esecuzione di opere per stralci o esecuzione anticipata, ancorché funzionale allo stralcio in esecuzione, di opere per stralci.

Per tali lavori il valore dell'importo complessivo affidato a trattativa privata ad un medesimo soggetto, in una o più volte, non può superare i 750.000,00 euro.

Nel comma 2 è trattato il caso dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 147 del regolamento generale (DPR n. 554/1999), per i quali è consentito al responsabile del procedimento o al tecnico che si reca sul luogo di disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro e di essere autorizzato a proseguire per ulteriori 200.000,00 euro. Si tratta della fattispecie che si verifica in caso di calamità naturale, quando non vi è nemmeno il tempo di mettere in atto le usuali procedure di affidamento, stante il rischio del verificarsi di danni per la pubblica incolumità e la salute pubblica.

Nella fascia di importo che va da 300.000,00 a 750.000,00 euro il limite per il ricorso alla procedura negoziata nei casi specificamente individuati dal comma 3 del medesimo articolo. In tale intervallo è obbligatorio dar corso ad una gara informale tra almeno 5 soggetti. Le fattispecie individuate sono le seguenti:

a) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si esperissero andrebbero deserte;

b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) quando l'urgenza non è compatibile con l'espletamento delle procedure di gara, ovvero qualora si debbano eseguire lavori in determinati periodi o entro termini ristretti;

d) quando il contratto sia stato rescisso in danno al soggetto appaltatore

e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza e nel restauro di beni vincolati che richiedono un rapporto fiduciario con l'appaltatore;

f) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente utilizzate le altre procedure di scelta del contraente.

Si tratta di casistica sufficientemente ampia, che consente di rispondere alle esigenze manifestate dalle stazioni appaltanti. A titolo di esempio si richiama il caso dell'urgenza funzionale, per lavori che possono essere eseguiti solo in determinati periodi, quali ad esempio i lavori da realizzare nel settore dell'edilizia scolastica per la quale la possibilità di intervenire è limitata solo ad alcuni periodi dell'anno, ovvero entro termini ristretti, nel caso di imposizioni di termini da parte dei soggetti erogatori dei finanziamenti pubblici, e che secondo la presente legge possono essere affidati a trattativa privata, con evidenti economie di tempo.

È specificato, al comma 4, che qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura un altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

Con il disposto di cui al comma 5 si consente la trattativa privata per gli acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti. E' questo il caso dell'acquisizione di apparecchiature sanitarie che, per la forte specializzazione richiesta, possono essere acquistate presso un unico fornitore.

L'affidamento a trattativa privata per importi superiori a 750.000,00 euro è consentito soltanto nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento.

ARTICOLO 34 - Contratti e capitolati

Al fine di una omogenea gestione dei lavori pubblici e con l'intento di supportare gli uffici tecnici delle amministrazioni locali di dimensione medio-piccola è demandata alla Giunta Regionale la redazione di un capitolato generale, che si applica a tutti i lavori pubblici di interesse regionale, e di contratti e capitolati tipo, che si applicano a soli lavori di competenza regionale, ma che costituiscono riferimento obbligatorio per gli altri lavori di interesse regionale. L'intendimento è di non vincolare gli Enti Locali, ma di mettere a disposizione degli stessi documenti che siano supporto per gli uffici tecnici e gli operatori del settore.

Un particolare accento viene posto all'obbligo dell'utilizzo, nei lavori pubblici, di materiali riciclabili.

Per una migliore funzionalità è infine prevista per la Giunta Regionale la possibilità di attribuire le funzioni di ufficiale rogante a più soggetti scelti nell'ambito delle proprie strutture.

ARTICOLO 35 - Contabilità dei lavori e documenti contabili

L'articolo contiene disposizioni finalizzate alla semplificazione della contabilità dei lavori di modesto importo (inferiore a 25.000,00 euro) e riduce i formalismi degli atti contabili per tutti i lavori, indipendentemente da soglie di valore.

ARTICOLO 36 - Varianti in corso d'opera

Vengono ampliati, rispetto alla disciplina statale, i casi in cui è possibile procedere alle varianti in corso d'opera; in particolare:

a) qualora le variazioni siano determinate da modifiche alla programmazione regionale o della programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice, e non soltanto nei casi di adeguamento alla intervenuta normativa tecnica statale;

b) qualora le stesse derivino da prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di sicurezza, della salute, dell'ambiente, di tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici. Tali soggetti intervengono, come è noto, molto spesso anche in corso d'opera imponendo varianti anche sostanziali agli interventi progettati e già autorizzati;

c) qualora siano finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità a condizione che:

1. siano disposte nell'interesse dell'Amministrazione;
2. non comportino modifiche sostanziali al progetto;
3. l'importo aggiuntivo non sia superiore al 20% dell'impor-

to del contratto (in luogo del limite del 5% previsto dalla normativa statale);

4. la maggiore spesa trovi copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato.

d) nei casi di opere di edilizia ospedaliera, motivate da esigenze derivanti dall'adeguamento all'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie.

Viene pertanto riconosciuta la specificità degli interventi nell'edilizia ospedaliera per i quali sono comunque sempre ammesse varianti derivanti da esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica delle attrezzature mediche, stante l'elevato tasso di innovazione che caratterizza questo settore e tenuto conto della sua alta valenza sociale.

ARTICOLO 37 - Subappalti

Nell'ottica di una maggiore flessibilità nella gestione dei lavori e fatte salve le disposizioni della legge n. 55/1990, è previsto un aumento della quota massima subappaltabile della categoria prevalente che passa dal trenta per cento, previsto dalla legge n. 109/1994 all'articolo 34, ad un valore massimo del cinquanta per cento, ulteriormente incrementabile nei casi che verranno indicati dalla Giunta Regionale.

Con il disposto di cui al comma 3 è consentito alla stazione appaltante di sospendere un pagamento all'appaltatore nel caso in cui lo stesso non abbia dato prova, alla stessa stazione appaltante, della corresponsione dei precedenti pagamenti ai propri subappaltatori o cottimisti. L'intento è di contenere i casi di crediti insoluti da parte di appaltatori nei confronti dei subappaltatori o cottimisti.

Per quanto attiene agli appalti di importo inferiore ai 150.000,00 euro, si prevede la deroga al principio dell'obbligatorietà della costituzione di associazioni verticali nel caso in cui il valore dei lavori o componenti ad elevato contenuto tecnologico superi il limite del quindici per cento dell'importo complessivo dell'appalto. Ciò si traduce in una notevole semplificazione e favorisce una più ampia partecipazione a tutti quegli appalti che, pur di importo complessivo ridotto, presentano elevato contenuto tecnologico.

ARTICOLO 38 - Interessi per ritardato pagamento

È confermata la legislazione regionale vigente con la quale si prevede l'onere di esplicita richiesta, da parte dell'appaltatore, degli interessi per ritardato pagamento; interessi che decorrono secondo tempi dilatati rispetto alla disciplina statale vigente e stabiliti in 90 giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento; tempi che sono ampiamente in linea con quanto previsto anche nel settore privato e che tendono a ridurre gli oneri che solitamente maturano nel settore dei lavori pubblici proprio a causa di una tempistica eccessivamente e ingiustificatamente favorevole ai soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 39 - Avviso ai creditori

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, al termine dei lavori, per l'accertamento di danni eventualmente causati dall'appaltatore ai privati, è prevista sull'Albo Pretorio del Co-

mune territorialmente interessato, prendendo atto della soppressione del Foglio Annunzi Legali; la stessa pubblicazione avviene sul sito internet tenuto dall'Osservatorio regionale degli appalti.

ARTICOLO 40 - Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori

Le motivazioni che spingono per la proposta di articolo stanno nell'esigenza di verificare l'osservanza da parte delle imprese esecutrici, degli obblighi posti dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale.

Ciò con la duplice finalità di garantire, da un lato, i lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera e, dall'altro, di assicurare correttezza e trasparenza sul versante delle imprese, evitando fenomeni distorsivi della concorrenza da parte di soggetti che si avvalgono di manodopera irregolare e sono inadempienti agli obblighi di legge e di contratto nei confronti dei lavoratori.

Tali esigenze hanno peraltro, già trovato traduzione a livello normativo nazionale nella legge 19 marzo 1990, n. 55 che all'articolo 18, comma 7, sancisce espressamente l'obbligo per l'appaltatore di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, valorizzando altresì anche le scuole edili, le casse edili - incluse le casse artigiane - nonché i Comitati Tecnici Paritetici, deputati - questi ultimi - a gestire il sistema di sicurezza nel cantiere, che assolvono per quanto di competenza all'applicazione delle normative in materia di sicurezza attraverso assistenza tecnica per la preparazione dei documenti tecnici di cantiere nonché alla informazione e formazione prevista dalla predetta normativa. Tali Comitati sono partner con la Regione Veneto in uno specifico progetto riguardante la sicurezza nei cantieri edili.

Tali indirizzi sono stati di recente confermati da importanti provvedimenti legislativi e amministrativi, che hanno ribadito il ruolo determinante assegnato alla lotta al lavoro irregolare.

Con il comma 2 si persegue il fine di semplificare le procedure di verifica dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e contributivi attraverso l'istituzione di un documento unico concordato con INPS, INAIL e Cassa Edile, affinché sia uno soltanto di tali soggetti a fornire le informazioni necessarie ad attestare l'assolvimento di detti obblighi.

Inoltre con la disposizione introdotta dal comma 3 si intende rendere più efficace e capillare la rete di notizie ed informazioni che deve affluire alla Sezione regionale dell'Osservatorio sui lavori pubblici, attivando a tal fine un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio e le Casse Edili e Artigiane presenti sul territorio. In sostanza si propone di dare concreta attuazione alla previsione contenuta all'articolo 4, comma 15, della legge-quadro, laddove si prevede che l'Osservatorio operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con analoghi sistemi di altri enti, tra i quali sono espressamente menzionate anche le Case Edili.

Al comma 4 viene ulteriormente sanzionata l'irregolarità delle imprese in materia di tutela dei lavoratori con la previsione di un incremento di 5 punti percentuali della garanzia fideiussio-

ria di cui all'articolo 30, comma 2.

Il disposto dell'articolo 40 conferma, peraltro, quanto già previsto dalla normativa previgente, introdotto con legge regionale n. 5/2001.

ARTICOLO 41 - Disposizioni in materia di sicurezza

Con tale articolo si intende sottolineare l'importanza della sicurezza promuovendo incentivi e assistenza agli addetti. In particolare con i commi 1 e 3, l'amministrazione Regionale si impegna a costituire punto di riferimento per le amministrazioni locali e per le strutture operative dell'Amministrazione regionale stessa, realizzando corsi di formazione e supporti operativi mediante la costituzione di schemi di piani di sicurezza e coordinamento diversificati in relazione alle diverse e specifiche tipologie di opere.

Con il comma 2 del medesimo articolo si stabilisce invece una penalità per quelle aziende che abbiano subito contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza nei 3 anni antecedenti a quello relativo alla data di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 42 - Disposizioni in materia di contenzioso

La norma disciplina in ambito regionale il procedimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 31 bis della legge quadro. Di rilievo è la previsione del ruolo di "terzietà" del Difensore Civico regionale che agisce in caso di disaccordo delle parti.

Al comma 4 viene facoltizzata l'esclusione della procedura dell'arbitrato nei bandi di gara.

CAPO VII - Finanza di progetto

Con queste norme la Regione interviene in materia di project financing per quanto concerne le opere di interesse regionale, dettando una disciplina più snella rispetto a quella contenuta nella legge 109/94 i cui articoli 37 bis e seguenti, nel combinato disposto con gli articoli 19-21, costituiscono comunque un fondamentale punto di riferimento al fine di completarne la disciplina.

Il project financing è fondamentalmente una operazione di finanziamento di opere pubbliche attraverso l'apporto totale o parziale di capitali privati: la figura fondamentale del p.f. è la società di progetto che, con capitali propri o "di debito" (ossia di banche finanziatrici), realizza e gestisce l'opera recuperando poi l'investimento attraverso i risultati della propria gestione.

Oggetto del project financing, inteso in senso stretto, sono dunque le cosiddette opere autoremuneratrici, ossia che si autofinanziano facendo recuperare l'investimento attraverso i ricavi che derivano dalla gestione dell'opera.

Le due figure fondamentali che concorrono all'operazione del project financing sono quelle del promotore e della società di progetto (costituita nella forma di S.p.A. o S.r.l.):

a) Promotore è colui che assume l'iniziativa dell'opera; non è necessariamente il costruttore dell'opera o il futuro gestore ma può essere anche una holding finanziaria;

b) Società di progetto è quella costituita tra coloro che concorrono all'operazione di project financing (promotori, co-

struttori, gestori), con la finalità di separare la posizione giuridica di chi partecipa alla realizzazione dell'opera stessa, ovvero di attribuire alla medesima una propria autonomia giuridica e patrimoniale separata dalle attività dei singoli promotori e gestori. Lo scopo della costituzione di una società di progetto consiste nella garanzia che le vicende personali di gestori e costruttori non influiscano negativamente sull'operazione di project financing; d'altro canto poi gli stessi soggetti promotori dell'iniziativa hanno il vantaggio di rischiare solo quanto conferito nella società e non il proprio patrimonio.

ARTICOLO 43 - Procedure di realizzazione

Il comma 1 introduce l'argomento richiamando le procedure già definite dalla legislazione statale.

Il comma 2 demanda a specifico provvedimento della Giunta regionale l'individuazione delle procedure di evidenza pubblica attraverso le quali possono essere ricercati soggetti promotori di iniziative da realizzare attraverso l'istituto della finanza di progetto.

Il comma 3 prevede l'indizione preliminare di una conferenza di servizi a carattere istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 214, nell'ambito della quale individuare le caratteristiche di fattibilità e di approvabilità dei progetti preliminari presentati dai diversi soggetti promotori. Tale fase preliminare riveste particolare importanza in quanto impegna le amministrazioni e i soggetti che partecipano alla conferenza istruttoria ad indicare, in tale sede, i termini di approvabilità dei progetti definitivi che verranno sottoposti alla conferenza di servizi decisoria.

Il comma 4 opera un raccordo con le procedure previste dalla legislazione regionale in materia di VIA. Viene infatti disposto che la presentazione al pubblico delle proposte dei proponenti avvenga contestualmente.

Il comma 5 prevede che, dopo la conferenza di servizi istruttoria e dopo che l'amministrazione aggiudicatrice ha individuato la proposta ritenuta preferibile, ma comunque prima dell'avvio delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto concessionario, sia acquisito sugli elaborati tecnico-amministrativi della proposta, il parere della Commissione tecnica regionale lavori pubblici. Tale procedura si rende opportuna per individuare la eventuale necessità di integrazioni della proposta e garantire pertanto la completezza degli elaborati da porre in gara.

Il comma 6 ribadisce quanto stabilito dall'articolo 37 quater della legge n. 109/1994 e riveste carattere introduttivo per quanto disposto al comma successivo.

Il comma 7 attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di definizione mediante provvedimento amministrativo dei seguenti aspetti attinenti il project financing:

- durata della concessione e valore del corrispettivo, che potranno essere stabiliti anche in misura diversa da quella stabiliti all'articolo 19, comma 2, della L. 109/94. Tale opzione si rende opportuna per conferire il massimo grado di flessibilità ad un istituto mediante il quale, si ritiene, verranno realizzate sempre più frequentemente le opere pubbliche di maggior rilievo nell'ambito regionale;

- norme di carattere procedurale riguardanti il rapporto con il concessionario.

Con il comma 8, in coerenza con la direttiva comunitaria 93/37, vigente in materia di appalti di lavori pubblici, è conferita all'amministrazione aggiudicatrice la possibilità:

- di imporre al concessionario di affidare a terzi una percentuale minima del 30% del valore globale della concessione;

- di chiedere ai candidati di dichiarare nella propria offerta la percentuale dei lavori, superiore rispetto a quella minima, che essi affideranno a terzi.

È d'altra parte in facoltà dell'amministrazione anche di non imporre alcuna percentuale e consentire al concessionario di eseguire in proprio l'intera opera, qualora ne abbia le caratteristiche tecnico-organizzative ed economico-finanziarie previste dalla normativa vigente.

L'obiettivo di quanto disposto è di conferire più flessibilità all'amministrazione aggiudicatrice, rimuovendo il limite prescrittivo del trenta per cento per i lavori da affidare a terzi, previsto dall'articolo 37 quater, comma 6, della legge n. 109/1994 e di adeguare quindi il bando di gara alle caratteristiche proprie dell'opera da realizzare.

ARTICOLO 44 - Unità Tecnica di Finanza

La Regione, al fine di incentivare il più possibile l'apporto di capitali privati nella realizzazione di opere pubbliche, attiva una apposita struttura denominata Unità tecnica di finanza di progetto, la cui composizione e modalità operative verranno stabilite con Provvedimento della Giunta, col compito di promuovere sia all'esterno che all'interno della stessa Pubblica Amministrazione queste nuove forme di finanziamento nonché assistere le amministrazioni che intendono applicare lo strumento del project financing: la stessa struttura fungerà da supporto al Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

ARTICOLO 45 - Misure incentivanti

Nella medesima logica di incentivare il project financing, l'articolo 42 prevede, al 1° comma, la possibilità per la Giunta di predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti, in modo da porre investitori e finanziatori nella condizione di aver maggiori elementi e garanzie in ordine alle proposte da presentare e quindi di poter valutare meglio la propria convenienza a partecipare all'operazione.

Analogamente, il comma 2 stabilisce che la Regione stessa possa garantire, per le opere di maggior interesse territoriale, i concessionari realizzatori dell'iniziativa presso i soggetti finanziatori. La garanzia non può tuttavia superare un terzo dei lavori da eseguire con il limite massimo di 15 milioni di euro.

Il comma 3 dispone, stante la rilevanza politico-finanziaria dell'iniziativa, che i casi cui applicare l'istituto vengano stabiliti annualmente dal Consiglio regionale nell'ambito della Legge Finanziaria.

Il comma 4 stabilisce infine che la garanzia di cui al comma 2 possa essere prestata a fronte di un corrispettivo del concessionario che si impegni ad applicare tariffe agevolate nei confronti dell'utenza.

CAPO VIII - Collaudi

L'approvazione dell'atto di collaudo da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, costituisce il momento di chiusura dei rapporti contrattuali con il soggetto esecutore dei lavori. Tale approvazione comporta inderogabilmente l'accettazione dell'opera e quindi la sua iscrizione nel patrimonio dell'Ente e la legittimazione della corrispondente spesa sostenuta per l'investimento.

Il giudizio dell'organo preposto al collaudo dei lavori, in considerazione che lo stesso è estraneo agli interessi in contrasto, costituisce una sostanziale garanzia sulla corrispondenza dell'opera sia alla regola d'arte sia ai patti contrattuali di natura progettuale che economica.

Il collaudo è quindi una operazione complessa di controllo tecnico amministrativo e contabile che ha peraltro lo scopo di definire il giusto corrispettivo da liquidare al soggetto appaltatore.

Non di rado l'istituto del collaudo ha consentito, in caso di difformità di esecuzione, di operare detrazioni sul corrispettivo pattuito ovvero di ridimensionare o respingere richieste di maggiori compensi o indennizzi avanzate in corso d'opera dagli appaltatori.

Lo stesso istituto trova applicazione anche nella realizzazione di lavori non eseguiti da amministrazioni pubbliche ma che in qualche modo beneficiano di contribuzione erariale.

Con il presente progetto di legge si intende pertanto regolare il collaudo inteso in senso generale, da non confondersi con quello statico, previsto dalla normativa statale, per tutte le opere sia pubbliche che private eseguite in cemento armato o a struttura metallica. Quest'ultimo tipo di collaudo costituisce infatti, prestazione autonoma da quello tecnico amministrativo anche se nulla vieta che entrambi i collaudi possano essere eseguiti dalla stessa persona abilitata.

ARTICOLO 46 - Elenco regionale dei collaudatori

I principi informativi, già contenuti nella legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, allora innovativi e poi introdotti, a distanza di tempo, in buona sostanza dalla legge 109/94, con la presente proposta di legge vengono ridisegnati sulla base di nuove ed emergenti esigenze.

Va infatti considerato che nel frattempo la tipologia delle opere pubbliche si è modellata ad esigenze di tutela ambientale e di difesa idrogeologica con il ricorso a nuove tecnologie interessanti più discipline scientifiche.

Tale contesto rende necessario introdurre nelle commissioni collaudatrici di opere di particolare importanza e complessità anche consulenti e docenti universitari nelle materie scientifiche maggiormente interessate.

Il comma 1 dispone pertanto l'articolazione dell'elenco regionale collaudatori in quattro sezioni:

a) Tecnici: ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali;

b) Amministrativi: laureati in discipline giuridiche ed economiche;

c) Consulenti: laureati in scienze geologiche, biologiche, chimiche, fisiche e ambientali;

d) Universitari: professori universitari di ruolo.

Il comma 8 dispone che ogni dettaglio attuativo delle norme contenute nel Capo VIII venga definito, in sede amministrativa, con provvedimento di Giunta sentiti gli ordini professionali competenti.

Il comma 9 istituisce la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, le cui modalità operative vengono normate ai commi 10 e 11.

Il comma 12 prescrive l'inserimento d'ufficio, nell'elenco di cui al comma 1, dei collaudatori già iscritti in quello istituito con la LR 30/1976.

ARTICOLO 47 - Nomina dei collaudatori

Il comma 1 mette in evidenza l'esigenza della Regione, laddove la propria contribuzione finanziaria è prevalente sull'investimento, di accertare il risultato tecnico-economico e contabile attraverso un organo di collaudo di propria fiducia.

A tal fine è il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, a nominare l'organo di collaudo:

a) per tutti i lavori pubblici di competenza regionale;

b) per i lavori fruenti di finanziamento pubblico non inferiore al 50% dell'importo ammesso a contributo;

c) per i lavori che risultino strumentali allo svolgimento di attività esercitate a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati, l'approvazione dei cui progetti è stata disposta dalla Regione, dalla Provincia o dall'Autorità d'Ambito di cui alla legge regionale n. 5/1998.

Negli altri casi l'incarico di collaudo è affidato dall'amministrazione aggiudicatrice dei lavori.

I commi successivi dettano disposizioni in ordine alle commissioni di collaudo, ai criteri di nomina e alle incompatibilità.

ARTICOLO 48 - Modalità e termini

Il comma 1 stabilisce che il collaudo deve essere sempre effettuato in corso d'opera, stante la necessità rappresentata all'articolo precedente di verificare i flussi finanziari tra Regione e soggetto beneficiario.

Lo stesso comma 1 opera una semplificazione delle soglie previste dall'articolo 28, comma 3, della legge n. 109/1994, stabilendo il limite di 500.000,00 euro entro cui il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

Il comma 2 rende obbligatoria la nomina del collaudatore nel caso in cui siano inserite riserve negli atti contabili per una somma superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e si renda quindi necessaria la presenza di un soggetto terzo tra appaltatore e direttore dei lavori per la trattazione del contenzioso.

Il comma 3 si chiarisce come debbasi dare atto, nel certificato di collaudo, dell'avvenuto adempimento rispetto alle prescrizioni tecniche e prestazionali da capitolato.

Il comma 4 prevede una funzione di controllo da parte del

collaudatore riguardo agli acconti che la Regione eroga, su semplice richiesta del beneficiario, come disposto all'articolo 51, commi 2 e 3.

Il comma 5 stabilisce i tempi per la redazione del collaudo e la sua approvazione.

CAPO IX - Intervento finanziario della Regione

Questo Capo fissa le modalità attraverso le quali la Regione destina risorse del proprio bilancio sotto forma di contributi per favorire la realizzazione di opere di interesse regionale da realizzare a cura dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 lettere b) e c).

L'innovazione sostanziale riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà secondo cui la gestione degli interventi viene affidata all'ente locale.

Un'ulteriore innovazione riguarda le modalità di erogazione del contributo a favore di soggetti privati, introducendo il principio dell'autocertificazione per i lavori di minore entità.

ARTICOLO 49 - Oggetto e caratteristiche dell'intervento regionale

L'articolo descrive l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento regionale in materia di contributi, precisando quali siano le forme dell'intervento finanziario regionale.

Il comma 1 precisa che il contributo può essere erogato in conto capitale, in una o più annualità, oppure a rimborso mediante la formazione di un fondo di rotazione.

Viene quindi escluso in via definitiva lo strumento del contributo in conto ammortamento mutui già previsto all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1984.

Tale istituto ha trovato infatti nel passato scarsa o nulla applicazione in ambito regionale ed appare convenientemente sostituito dal sopra accennato sistema del prestito a rimborso.

ARTICOLO 50 - Spese ammissibili a contributo

L'articolo in argomento è una riproposizione, pressoché identica, dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, legge regionale quadro in materia di lavori pubblici, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.

In essa furono espressamente eliminate dall'elenco alcune tipologie di spesa, in gran parte in aggiornamento alla normativa.

All'elenco delle spese ammissibili vengono ora aggiunte anche le spese tecniche relative alle attività propedeutiche all'espropriazione per pubblica utilità per le quali in questo specifico articolo di legge si è ritenuto utile integrare.

Nel merito delle spese tecniche, sono stati adeguati i diversi livelli di contribuzione, previsti dalla norma regionale, a seconda che l'attività professionale venga svolta all'interno (cinque per cento dell'importo dei lavori a base d'asta) o all'esterno (dodici per cento) dell'amministrazione o in modo concorrente (otto per cento) o che il soggetto concessionario sia un Consorzio di Bonifica (dieci per cento), tenendo conto delle nuove tariffe professionali introdotte con decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001.

La norma proposta consolida la razionalizzazione, la semplificazione e la dinamica di erogazione delle spese sostenute dagli enti beneficiari di finanziamenti per opere pubbliche incentivando il ricorso alle risorse interne e consentendo la redazione di elaborati progettuali con livelli qualitativi adeguati a quelli richiesti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 51 - Requisiti di ammissibilità a contributo

Il comma 1 stabilisce, in modo innovativo rispetto alle disposizioni della legge n. 42/1984, ma conforme alla prassi in uso stabilita da molteplici provvedimenti della Giunta regionale, che il finanziamento regionale di un'opera di proprio interesse:

- deve essere basato sulla disponibilità da parte del beneficiario di un livello della progettazione sufficientemente delineato come quello del progetto preliminare.

- deve riguardare un intervento che risulti in grado di essere fruito indipendentemente da altri lavori dopo l'esecuzione delle opere finanziate.

- deve riguardare un'opera il cui costo di realizzazione risulti allineato con i prezzi medi di opere analoghe, in conformità a quanto riportato nel prezzario regionale di cui all'articolo 25 comma 7.

- non può riguardare opere dotate di altri e contestuali finanziamenti regionali.

Al comma 2 si precisa che il contributo di cui all'articolo 49 è concedibile anche nel caso di opere già iniziate ma solo al fine di assicurarne il completamento.

ARTICOLO 52 - Modalità dell'intervento regionale

Il comma 1 stabilisce che spetta alla Giunta regionale, tenendo conto di quanto espresso in sede di Piani di Attuazione e Spesa di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 35/2001, l'attuazione dei programmi di finanziamento previsti dalle leggi di settore, mediante apposito provvedimento con cui sono determinati: il soggetto gestore del programma (di cui si dirà più oltre), criteri di ammissibilità e di priorità, tipo di procedimento, tempistiche, forme di convenzionamento.

Il comma 2 prevede la necessità dell'acquisizione preventiva della commissione consiliare competente sul procedimento di cui al comma 1 mediante il quale la Giunta Regionale fissa i criteri preliminari alla formulazione delle richieste di contributo ed alla successiva attribuzione del contributo stesso sulla base del piano di riparto.

Mutuando analoghe disposizioni già inserite in altre leggi, al fine di limitare l'espansione temporale delle procedure, è stata prevista una forma di "silenzio assenso" da parte della commissione consiliare, ove questa non esprima le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Il comma 3 prevede l'anticipazione della formulazione dell'istanza di contributo all'anno che precede quello il cui contributo fa riferimento. Si ritiene tale procedura in grado di conseguire quattro rilevanti obiettivi:

- a) lo stanziamento nel bilancio regionale di previsione di risorse rapportate ai fabbisogni;

- b) la possibilità di ridestinare risorse non utilizzate da beneficiari inadempienti;

- c) ottimizzazione dell'uso delle risorse stesse;

- d) incremento della velocità di spesa.

Il comma 4 introduce il principio dell'affidamento agli enti locali (Comuni, Città metropolitane e Province) della gestione dei programmi di riparto stabiliti dalla Giunta Regionale. Essi sono i soggetti ai quali vanno rivolte le istanze di contributo nonché le richieste di erogazione. In tal modo si consegue l'obiettivo di rendere maggiormente contiguo il soggetto erogatore e quello fruitore del finanziamento pubblico.

Il comma 5 fissa il limite temporale per l'approvazione da parte della Giunta Regionale del programma di riparto sulla scorta delle richieste di contributi formulate all'ente locale e da questo trasmesse alla Regione.

L'impegno della spesa conseguente è assunto direttamente attraverso provvedimenti della Giunta regionale escludendo in tal modo la procedura più dilatata stabilita dalla legislazione regionale previgente in ordine all'impegno della spesa, la conferma del contributo e l'autorizzazione alla liquidazione nello stesso con provvedimento successivo.

Il comma 6 si pone l'obiettivo di consentire una ridestinazione delle somme già impegnate a favore di interventi che non pervengono ad effettiva realizzazione.

L'anticipazione al 31 Marzo del provvedimento che impegna la spesa (comma 5) consente infatti al soggetto gestore del programma (ente locale) una verifica dopo sette mesi (31 ottobre) delle eventuali economie di spese sopraccitate, consentendo, alla Giunta regionale, la ridestinazione del contributo, impegnando la spesa a favore di beneficiari diversi.

Il comma 7 fa riferimento ad un istituto già previsto dalla legislazione regionale previgente che consente alla Giunta regionale di destinare, a seguito di proprie indagini ricognitive, risorse nell'ambito dei programmi di riparto anche a favore di iniziative ritenute necessarie, di particolare interesse od urgenza, indipendentemente dalle domande presentate.

ARTICOLO 53 - Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi

L'articolo fissa le procedure per l'erogazione dei contributi, la verifica ed il monitoraggio degli interventi.

Questa fase che attiene alla gestione dei programmi di finanziamento disposti dalla Giunta Regionale, viene affidata di norma, ai soggetti gestori che sono individuati nel provvedimento di attuazione del programma, di cui all'articolo precedente.

Tali soggetti, come si è detto, si identificano negli enti locali competenti territorialmente (Province, Città Metropolitane e Comune).

Il comma 1 fissa le modalità di trasferimento, dalla Regione al soggetto gestore del programma, delle somme destinate ai beneficiari finali, individuati nel programma di riparto dalla Giunta regionale.

Tali somme vengono trasferite:

a) per il trenta per cento, dopo l'adozione del provvedimento di Giunta Regionale che approva il programma di riparto, e quindi dopo il 31 marzo;

b) per il venti per cento all'atto della comunicazione da parte del soggetto gestore della conferma dell'attuabilità degli interventi programmati, e quindi dopo il 31 ottobre;

c) a saldo, per il rimanente cinquanta per cento, a seguito dell'avvenuta liquidazione, da parte del soggetto gestore, dell'intera somma già versata dalla stessa Regione a titolo di acconto.

Il comma 2 disciplina le modalità di erogazione del contributo al beneficiario finale mutuando la procedura già prevista all'articolo 16 della legge regionale n. 42/1984. L'erogazione avviene pertanto fino al 90% del contributo concesso, esclusivamente sulla base di specifiche richieste del beneficiario stesso, attestanti l'avvenuta esecuzione di lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.

Al fine di garantire le necessarie verifiche sulle somme richieste, il comma 3 dispone che la documentazione di spesa relativa alle istanze di erogazione di cui al comma precedente sia trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma. Tali soggetti effettueranno le verifiche secondo modalità e tempi che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento. Della trasmissione della documentazione, il beneficiario deve dare atto nell'istanza di erogazione, in assenza della quale il gestore del programma non liquiderà quanto richiesto.

Il comma 4 individua il caso in cui le figure del soggetto gestore e del beneficiario finale coincidono. In tal caso le procedure di erogazione del contributo al soggetto gestore - beneficiario sono uniformate a quelle previste per l'erogazione del contributo stesso dal soggetto gestore al beneficiario finale.

Il comma 5 fissa la procedura per il saldo del contributo al beneficiario finale.

Nel caso di opere pubbliche, confermando la procedura previgente, il saldo viene erogato ad intervenuta approvazione della contabilità finale e del collaudo delle opere.

Nel caso di opere private di interesse regionale secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, la spesa sostenuta dal beneficiario è certificata da professionista abilitato ed iscritto all'ordine professionale per contributi pari o superiori a 10.000 euro.

Per importi inferiori come già evidenziato in precedenza è ammessa l'autocertificazione da parte del beneficiario.

Al comma 6 si stabilisce che il termine per la rendicontazione di cui al comma 5 è calcolato in cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento che approva l'impegno di spesa da parte della Giunta Regionale, sancendo inoltre che l'inosservanza del predetto termine comporta la revoca, per la parte non ancora erogata del contributo, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti.

Il comma 7 prevede la possibilità di rendicontazione in tempi superiori a quelli previsti al comma 6 per lavori di particolare

complessità e realizzabilità, previa attestazione del dirigente regionale competente.

Il comma 8 consente l'erogazione del saldo del contributo prescindendo dalle procedure di cui al comma 5 in casi adeguatamente motivati.

Viene tuttavia prescritta in tali circostanze, la garanzia per il soggetto gestore del programma di una polizza fideiussoria di importo pari alla rata del saldo.

Si dispone poi la competenza del soggetto gestore anche in relazione alla verifica sulla effettiva e regolare attuazione degli interventi finanziati ed il loro monitoraggio.

Delle verifiche operate dovrà essere fornito apposito rendiconto alla Regione, alla scadenza prevista nel 30 giugno di ogni anno.

Infine si prevede che la Giunta regionale approvi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno schema di convenzione regolante i rapporti fra Regione e beneficiari di contributi per la realizzazione di opere pubbliche.

Con analogo provvedimento, la Giunta regionale è chiamata a stabilire inoltre, modalità per l'effettuazione delle verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo, anche al fine di testare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con il programma di finanziamento.

CAPO X - Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi

Il Capo in questione trova la sua origine negli articoli 4 e 5 della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni adattando il nuovo soggetto alle esigenze specifiche regionali.

L'Osservatorio Regionale degli Appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi si configura come osservatore del "fenomeno appalti", avrà un'organizzazione notevolmente più snella rispetto a quella prevista dalla legge statale e si proporrà principalmente quale consulente delle stazioni appaltanti, osservatore e promotore di iniziative volte al miglioramento dei procedimenti amministrativi nonché lettore dei fenomeni attinenti alle procedure di appalto e di realizzazione dei lavori pubblici.

Già con Deliberazioni n. 4493 in data 14 dicembre 1999, e n.403 in data 08.02.2000, la Giunta Regionale ha istituito e attivato, nell'ambito della propria organizzazione, un servizio, presso la Direzione LL.PP., con funzioni di Osservatorio Appalti e Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

ARTICOLO 54 - Istituzione

L'articolo definisce il nuovo soggetto e il contesto generale in cui dovrà operare.

Si prevede inoltre la collaborazione istituzionale con la struttura regionale competente in materia di statistica.

Per quanto riguarda l'organizzazione e funzionamento, si fa rinvio ad apposito provvedimento che sarà approvato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 55 - Compiti

L'articolo specifica in termini generali le attività principali

disimpegnate dall'Osservatorio.

a) monitoraggio complessivo dei dati su appalti, concessioni e relativi contratti per opere e attività di interesse regionale;

b) vengono acquisiti dati di indirizzo o documenti informativi per la trasparenza e la semplificazione in materia di appalti;

c) è prevista la pubblicazione dei bandi di gara su apposito sito internet della Regione, in conformità con quanto dispongono l'articolo 24 della legge n. 340/2000 e il DM 20/2001, attività peraltro già attivata dalla Regione Veneto, presso la Direzione LL.PP.;

d) è richiesta da più parti la possibilità per le Stazioni Appaltanti di potersi confrontare con un soggetto unico ed istituzionale per l'interpretazione della norma; con il servizio di consulenza previsto nell'ambito dell'Osservatorio si formalizza un'attività qualificata di gran rilievo che fornisce un concreto apporto per la trasparenza e la celerità della procedura amministrativa di rilievo pubblico;

e) elaborazione dei dati statistici acquisiti, per consentire sia una interpretazione del fenomeno appalti che una base concreta per la programmazione degli enti;

f) è prevista una pubblicazione dei dati raccolti per una condivisione con i soggetti interessati;

g) è consentito nonché garantito l'accesso informatico ai dati raccolti;

h) si prevede la collaborazione con i vari soggetti istituzionali, in particolar modo con l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, che possono essere interessati all'accesso ai dati raccolti dall'Osservatorio; in tal modo viene incentivata l'aggregazione della raccolta dati richiesti dai vari enti interessati in un unico strumento conoscitivo. Nel rispetto delle reciproche competenze, il rapporto tra enti diversi va regolato con appositi protocolli d'intesa;

i) viene prevista la redazione di una relazione annuale da presentare alla competente Commissione Consiliare circa l'andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.

ARTICOLO 56 - Commissione regionale degli appalti

Rappresenta il soggetto propositivo dell'attività dell'Osservatorio. Essa riunisce i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei lavori pubblici.

ARTICOLO 57 - Compiti della Commissione regionale degli appalti

I compiti che sono affidati alla Commissione riguardano:

- la predisposizione di schemi omogenei atti a razionalizzare la raccolta dei dati;

- la valutazione delle analisi e dei monitoraggi effettuati;

- la redazione di schemi di convenzione con i soggetti istituzionali interessati all'acquisizione dei dati raccolti dall'Osservatorio;

- la relazione annuale, predisposta dall'Osservatorio, in ordine all'andamento del settore dei lavori pubblici nel territorio regionale. Su tale relazione la Commissione esprime le proprie valutazioni;

- formulazione di note ed osservazioni attinenti il settore degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubbliche.

ARTICOLO 58 - Comunicazioni all'Osservatorio

L'Osservatorio è indicato nel primo comma del presente articolo quale unico soggetto legittimato ad acquisire tutte le comunicazioni, previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, in ambito regionale relative a soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi e forniture.

L'obiettivo è quello di individuare uno sportello unico per le esigenze conoscitive nel settore.

Al fine di non gravare sul settore pubblico con nuovi appesantimenti procedurali, si dispone che:

- non è dovuta alcuna comunicazione di dati per i lavori eseguiti in appalto in economia per importi inferiori a 200.000,00 euro e per i lavori eseguiti in appalto di importo inferiore a 150.000 euro;

- per i rimanenti lavori, gli elementi informativi inerenti il bando e l'aggiudicazione sono trasmessi entro 30 giorni dall'aggiudicazione;

- tutti gli altri dati sono trasmessi entro marzo di ciascun anno;

- devono essere trasmessi i dati relativi al piano triennale e l'elenco annuale.

Tale indicazione consentirà alle stazioni appaltanti di ridurre notevolmente la quantità di dati da inviare, rispetto alle disposizioni attualmente in vigore, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Consentirà di differire al solo periodo di marzo, dell'anno successivo all'evento, la trasmissione di numerosi dati inerenti ai lavori, mantenendo comunque un adeguato standard qualitativo degli elementi informativi raccolti.

Fondamentale l'esclusione della trasmissione di dati, per interventi di modesta entità (150.000 euro), per la quale la comunicazione del dato, oltre a distogliere risorse per l'attività principale di realizzazione del lavoro, non aggiungerebbe altri dati salienti a quelli già desumibili dal programma triennale dei lavori.

Al comma 6 si prevede che nelle intese per la realizzazione di appalti statali nel territorio regionale vi sia apposta la clausola dell'obbligo di inviare le informazioni e i dati di cui al presente articolo.

Si dispone inoltre che tutti i dati richiesti da autorità e organismi nazionali sull'attività delle amministrazioni aggiudicatrici vengano acquisiti esclusivamente tramite l'Osservatorio Regionale.

Infine al comma 8 l'invio dei dati previsti dall'articolo viene definito come requisito per la liquidazione dei contributi a qualsiasi titolo concesso dalla Giunta Regionale.

CAPO XI - Interventi strategici di interesse regionale

Il fine del presente Capo è quello di individuare strumenti

specifici per favorire la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale che siano ritenuti indispensabili ai fini della modernizzazione e della infrastrutturazione del territorio regionale.

ARTICOLO 59 - Definizione di interventi strategici di interesse regionale

Il comma 1 prevede la possibilità di includere nel programma triennale dei lavori pubblici della Regione, e relativo elenco annuale delle opere da realizzare entro l'anno, anche interventi di competenza di altri soggetti pubblici ritenuti "strategici" e che vengono ad assumere, di conseguenza, lo "status" di opere di competenza regionale.

Il comma 2 stabilisce che l'inclusione di cui al comma 1 determina l'automatica variazione agli atti di programmazione e pianificazione territoriale predisposti dalla Regione o da altri enti locali titolari di tale potestà.

Va ricordato che il Programma triennale dei lavori ed il relativo elenco annuale vengono approvati dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 60 - Procedure di approvazione

Il comma 1 dispone il necessario utilizzo della "conferenza di servizi" ai fini dell'approvazione dei progetti relativi a tali interventi.

Al comma 2 si prevede che per la conferenza di servizi di cui al comma 1 si applichino le norme della legge n. 241/1990 tranne nel caso in cui l'approvazione dei progetti per interventi strategici preveda la V.I.A. regionale o provinciale: nel qual caso si applica l'articolo 23 della presente legge.

ARTICOLO 61 - Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario

Il comma 1 dispone che gli interventi strategici di cui al presente Capo possono essere affidati, per tutte le fasi del processo realizzativo, dalla progettazione, all'appalto, alla realizzazione, ad un unico soggetto contraente generale da individuarsi attraverso le procedure del dialogo competitivo o dell'accordo quadro di cui alla disciplina comunitaria, attualmente in fase di adozione. Nelle more potranno tuttavia essere utilizzate le usuali forme di scelta del contraente.

Il comma 2 delinea le caratteristiche del contraente generale disponendo la sua esclusione dalla gestione dell'opera pubblica.

Viene in tal modo marcata la differenza rispetto al concessionario di opere pubbliche.

Nel comma vengono inoltre individuati i requisiti del contraente generale che è tenuto a:

- a) disporre di comprovate caratteristiche denotanti capacità organizzativa e tecnico-realizzativa;
- b) assumere in proprio l'onere dell'anticipazione dei costi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- c) garantire all'amministrazione regionale idonee garanzie sul risultato ed assunzione di ogni rischio derivante dal suo rapporto con l'appaltatore;
- d) fornire adeguate garanzie finanziarie.

Il comma 3 dispone che il contraente generale è tenuto al rispetto dei principi dell'evidenza pubblica nella scelta degli esecutori dell'opera e dei fornitori di beni e servizi.

Il comma 4 stabilisce infine che la Giunta regionale fissi, con proprio provvedimento, procedure e modalità attuative in relazione al rapporto da instaurare fra amministrazione regionale e contraente generale.

ARTICOLO 62 - Accordo quadro

L'articolo ripropone in ambito regionale la figura dell'accordo quadro, estrapolandone i contenuti dalla disciplina comunitaria che si rinviene nella proposta di Direttiva comunitaria "unificata" sugli appalti di servizi, forniture e lavori pubblici.

L'accordo quadro è una procedura negoziale stipulata fra più operatori economici e una amministrazione aggiudicatrice la quale, sulla base delle offerte presentate e di criteri obiettivi, come qualità, pregio tecnico, termini e prezzi contrattuali, sceglie le parti contraenti. La durata dell'accordo è temporalmente limitata fino a tre anni, allungabili a cinque in casi eccezionali e giustificati: inoltre il numero minimo di contraenti per le amministrazioni aggiudicatrici è pari a tre.

ARTICOLO 63 - Dialogo competitivo

L'articolo definisce e stabilisce le procedure del dialogo competitivo che trae anch'esso origine dalla disciplina comunitaria contenuta nella proposta di Direttiva comunitaria "unificata" sugli appalti di servizi, forniture e lavori pubblici. Trattasi di una procedura negoziale nel caso di aggiudicazione di un appalto pubblico particolarmente complesso laddove l'amministrazione aggiudicatrice non sia oggettivamente in grado di definire l'impostazione di un progetto. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni trattano con i candidati selezionati sulle soluzioni idonee a soddisfare i loro bisogni.

Infine alla Giunta regionale è demandato il compito di emanare un regolamento per definire le regole e i criteri al fine di espletare la procedura del dialogo competitivo.

CAPO XII - Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche

Il Capo XII riguarda le disposizioni da applicarsi nelle zone che vengono classificate sismiche e prevede l'istituzione della Commissione sismica regionale.

ARTICOLO 64 - Individuazione delle zone classificate sismiche

L'articolo prevede la competenza della Giunta regionale all'individuazione delle zone sismiche in base ai criteri del D.Lgs n. 112/1998 e della legge regionale n. 11/2001, in attuazione della cd. "Riforma Bassanini".

La norma prosegue con la previsione di alcuni adempimenti che si pongono consequenziali all'accoglimento nella presente legge del contenuto programmatico dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Infatti all'atto di predisporre gli elenchi delle zone sismiche ai sensi del comma primo, la Giunta Regionale emanerà dispo-

zioni integrative al fine di:

- interpretare la normativa tecnica statale;
- verificare la funzionalità di edifici e infrastrutture di rilievo per finalità di protezione civile durante episodi sismici o dopo la loro verifica;
- predisporre una tempistica per le verifiche di cui al punto precedente, munita anche delle relative prescrizioni tecniche, adeguate alle singole tipologie di opere da monitorare;
- promuovere una formazione professionale al fine di assicurare l'efficace applicazione delle normative tecniche statali.

ARTICOLO 65 - Procedure per la realizzazione degli interventi

L'articolo traduce in norma regionale gli adempimenti previsti dalla legge n. 64/1974 per le costruzioni in zona sismica e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale n. 17/1999.

Si prevede che il Comune svolga la funzione di "sportello unico" per il deposito degli atti previsto dall'articolo 17 della legge n. 64/1974 e che lo stesso deposito, vistato e attestato dall'ufficio comunale, funga altresì da denuncia per le opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.

Mensilmente il Comune procede ad un invio della documentazione relativa ai progetti ricevuti presso le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e di difesa del suolo che provvederanno ad effettuare un controllo a campione secondo modalità individuate dalla Giunta regionale.

Dispone il quinto comma che il certificato di collaudo statico, se previsto, oppure la specifica dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori, munita del visto comunale di cui sopra, costituiscono a tutti gli effetti certificazione di rispondenza alle norme sismiche prevista dall'articolo 28 della l. n. 64/1974.

Infine l'ultimo comma sancisce l'applicabilità del Titolo Terzo della legge n. 64/1974 in ordine alle violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti ai sensi dell'articolo 24 della legge medesima.

ARTICOLO 66 - Commissione sismica regionale

L'articolo prevede l'istituzione della Commissione sismica regionale descrivendone la composizione al primo comma.

A tale organo sono attribuiti compiti di consulenza e supporto nei confronti delle strutture regionali decentrate in materia di lavori pubblici e di difesa del suolo, riguardo le problematiche edilizie in zone sismiche. A tal fine la Commissione dispone anche di un potere di proposta per l'elaborazione di norme tecniche di prevenzione.

CAPO XIII - Disposizioni transitorie e finali

Il Capo riguarda le disposizioni transitorie e finali che si rendono necessarie dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 67 - Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi

L'articolo raggruppa in quattro classi omogenee tutti i prov-

vedimenti attuativi previsti dalla presente legge in ordine ai quali la Giunta regionale è facoltizzata ad affidarne all'esterno, a soggetti qualificati nel settore, la redazione. La scelta di tali soggetti da parte della Giunta regionale avverrà in base ai criteri di cui all'articolo 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Le quattro classi omogenee sono:

- regolamenti
- provvedimenti amministrativi
- documenti tecnici
- schemi di contratto.

Al secondo comma è previsto il termine, 180 giorni dall'entrata in vigore, entro cui la Giunta regionale dovrà emanare i provvedimenti attuativi della legge.

ARTICOLO 68 - Norme di attuazione

Il primo comma precisa che si applica la presente legge fatte salve le norme della legge regionale n. 15/2002 nonché tutte le altre disposizioni regionali speciali di settore.

Al secondo comma si prevede, ad intervenuta emanazione di tutti i provvedimenti attuativi, la ripubblicazione sul B. U. R. della presente legge unitamente al testo dei provvedimenti medesimi.

ARTICOLO 69 - Disposizioni transitorie in materia di espropriazione

L'articolo si rende necessario per disciplinare a livello regionale la materia dell'espropriazione per pubblica utilità nella fase che andrà dall'entrata in vigore del DPR n. 327/2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità che andrà ad abrogare la legge regionale n. 11/1981. Tutto ciò sul presupposto che comunque le norme del Testo Unico avranno piena efficacia fin dalla loro entrata in vigore.

Pertanto si dispone che le Province eserciteranno le funzioni di "autorità espropriante" e "promotore dell'espropriazione relativamente all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità di competenza regionale, con eventuale riappropriazione del potere da parte della Regione nel caso di inerzia della Provincia.

Per l'esercizio di tali funzioni le Province si ripartiranno un fondo azionato dalla Giunta regionale, il cui ammontare verrà annualmente deciso con legge Finanziaria.

Infine l'ultimo comma dispone che le norme della legge regionale n. 11/1981, che verrà abrogata all'entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi a tutti i progetti di lavori pubblici di competenza regionale per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

ARTICOLO 70 - Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi

La norma detta disposizioni analitiche per il passaggio di competenze dagli organi consultivi in materia di lavori pubblici regionali previste dalla legge regionale n. 42/1984 a quelli previ-

sti dalla presente legge, con riferimento specifico all'entrata in vigore dei singoli provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 71 - Ulteriori disposizioni transitorie

L'articolo si apre con l'enunciazione del termine iniziale di applicazione della presente legge in riferimento ai lavori pubblici di interesse regionale, chiarendo che esso corrisponde alla pubblicazione del relativo bando di gara che sia stata posta in essere, appunto, dopo l'entrata in vigore della legge.

Prosegue poi con l'elencazione di tre fattispecie di provvedimenti attuativi in ordine ai quali viene chiarito che, fino al momento della loro entrata in vigore, la disciplina del loro oggetto è rinvenibile nella L. 109/1994 e nel DPR n. 554/1999. Essi sono i seguenti:

- regolamento per le procedure e le modalità per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

- schemi di bando e di convenzione per l'affidamento dei medesimi servizi;

- regolamento per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Infine il terzo comma regola la successione delle norme regolanti i criteri di remunerazione dei tre componenti della Commissione per le proposte degli accordi bonari.

ARTICOLO 72 - Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42

Questo articolo elenca puntualmente e analiticamente quali parti della legge regionale n. 42/1984 vengono abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 73 - Abrogazioni

Vengono qui elencati ulteriori fonti normative regionali abrogati dall'entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 74 - Entrata in vigore

Si precisa che la legge entrerà in vigore il sessantesimo giorno susseguente alla pubblicazione nel BUR.

ARTICOLO 75 - Norma finanziaria

Si elencano le singole coperture finanziarie delle disposizioni della legge e i loro ammontare.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge n. 443/2001 è il seguente:

“1. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito,

previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.”.

- Il testo dell'art. 2, comma 2 della legge n. 109/1994 è il seguente:

“2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.”.

Nota all'articolo 8

Il Decreto legislativo n. 157/1995 reca disposizioni in materia di “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 58/1994 è il seguente:
“Art. 20 - Subdelega di funzioni amministrative ai comuni.

1. Nei territori sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 è delegato ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale relativamente alla realizzazione di iniziative edilizie nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F dagli strumenti urbanistici vigenti, e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse.

2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica.”.

Nota all'articolo 15

- Per il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 58/1994 vedi nota all'articolo 13.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 10/1999 è il seguente:
“Art. 19 - Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvare da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province.

1. Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto proponente, ai comuni e alle province interessati e, nel caso di aree naturali protette, ai relativi enti di gestione, nonché all'autorità competente al rilascio di autorizzazioni, approvazioni o concessioni per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento.

3. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.

4. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo degli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge n. 241/1990 è il seguente:

“14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

14-bis. 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali

prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

14-ter. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorso inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi

dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

14-quater. 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di

conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo degli artt. 23 e 25 della legge regionale n. 10/1999 è il seguente:

“Art. 23 - Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale.

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall'allegato A1 con esclusione della lettera k), dall'allegato B1 con esclusione della lettera g), C3-1bis e dall'allegato B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché dall'allegato A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;
- b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;
- c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all'articolo 18.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indiffe-

ribilità dei lavori.

Art. 25 - Conferenza di servizi.

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa l'autorità competente per la VIA convoca una conferenza di servizi al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva degli impianti opere od interventi, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 12;
- b) la commissione VIA abbia reso il parere ambientale di cui all'articolo 18.

2. La conferenza dei servizi per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente della struttura regionale o provinciale competente in materia di tutela ambientale provvede a:

- a) trasmettere alle amministrazioni ed agli organi competenti la documentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 12;
- b) comunicare il termine entro il quale è prevista l'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18;
- c) comunicare il parere della commissione VIA di cui all'articolo 18;

4. La conferenza dei servizi conclude i suoi lavori entro trenta giorni dall'espressione del parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 18; le determinazioni della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati.

5. In casi di particolare rilevanza, la conferenza può prorogare il termine previsto al comma 4 sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.”.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:

“Articolo 34 - Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti parte-

cipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto."

Nota all'articolo 29

- Il testo degli artt. 113 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:

"Articolo 113 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

1) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

2) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

3) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono

considerarsi integrative delle discipline di settore.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle

relative norme di attuazione.

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Articolo 114 - Aziende speciali ed istituzioni.

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 è il se-

guente:

“107. Elenco speciale.

1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.”.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997 è il seguente:

“Allegato C

[Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h]

Operazioni di recupero

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R 2 Rigenerazione/recupero di solventi

R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).”.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'art. 31 bis della legge n. 109/1994 è il seguente:

“31-bis. Norme acceleratorie in materia di contenzioso.

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del

terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Nota all'articolo 44

- Per il testo dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 vedi nota all'art. 22.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente: “Art. 13 - Piani di settore.

1. Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme na-

zionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore.

2. I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli aspetti amministrativi e normativi.

3. I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti mediante un equilibrato rapporto fra la emanazione di disposizioni e l'impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di soggetti pubblici oppure di soggetti privati anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.

4. I Piani di settore sono attuati attraverso i PAS che ripartiscono le risorse tra priorità strategiche e relative misure di attuazione.

5. I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali.

6. Il PTRC disciplina l'uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. Nelle sue specifiche finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla restante pianificazione di settore.”.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'art. 88 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 88 - Funzioni della Regione.

1. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) coordinamento e responsabilità di attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche, dei programmi operativi e dei quadri di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica”, programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere pubbliche riguardanti il patrimonio e il demanio regionale e delle opere pubbliche definite di competenza regionale ai sensi della vigente normativa regionale in materia;

c) ferme restando le competenze degli enti pubblici sul territorio aventi specifica competenza nel settore, programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di grandi reti infrastrutturali e di altre opere pubbliche di rilevanza regionale, così definite con provvedimento di Giunta regionale;

d) individuazione delle zone sismiche, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

e) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di competenza regionale e di rilevanza regionale;

f) programmazione e individuazione degli interventi in materia di edilizia di culto;

g) valutazione tecnico amministrativa e approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale ai sensi delle specifiche normative di settore.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata una legge di riforma organica della disciplina dei lavori pubblici in attuazione dei principi e degli indirizzi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive modificazioni e integrazioni.”.

Nota all'articolo 66

- Il testo degli artt. 17, 18, 24 e 28 della legge n. 64/1974 è il seguente:

“17. Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti.

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

18. Autorizzazione per l'inizio dei lavori.

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

24. Esecuzione d'ufficio.

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con

decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

28. Utilizzazione di edifici.

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.”.

Nota all'articolo 68

- Il testo degli artt. 184 e seguenti della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 184 - Consulenze regionali. Limiti di applicabilità.

1. Ferme restando la specifica disciplina dettata per il Consiglio regionale dalla legge 25 gennaio 1973, n. 5 e quella vigente per i casi specifici previsti da apposite disposizioni di legge, l'attività generale di consulenza per il conseguimento di particolari obiettivi dell'Amministrazione regionale è regolata dal presente e dai successivi articoli.

2. Il ricorso alla consulenza può avvenire solo quando si tratti di attività anche progettuali richiedenti una specializzazione culturale o tecnica o scientifica o giuridico-amministrativa, quando non sia possibile avvalersi con risultato ottimale del personale regionale e non si ritenga possibile od opportuno avvalersi degli organi tecnici anche consultivi dello Stato.

Art. 185 - Le diverse forme di svolgimento della consulenza.

1. L'attività di consulenza può essere conferita nelle seguenti forme:

a) mediante l'incarico avente ad oggetto lo studio e la soluzione di particolari problemi;

b) mediante l'incarico per l'assistenza degli organi di amministrazione regionale in determinati settori, in cui sia richiesto l'apporto di esperti di particolare qualificazione.

2. Gli esperti possono operare individualmente o in collegio tra loro.

3. Ai fini dell'espletamento dell'incarico loro conferito hanno facoltà di accesso agli uffici ed agli atti della Regione nonché di sentire i Dirigenti responsabili degli uffici medesimi.

4. In ambedue le ipotesi, l'incarico può essere affidato o a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza oppure ad istituti o enti di studio e progettazione che abbiano rinomanza nazionale o internazionale, e comunque alle Università o alle loro strutture organizzative interne individuate ai sensi del proprio ordinamento.

5. omissis.

6. Ove possibile, la determinazione del compenso, comprensivo di spese ed onorari, deve essere fatta tenendo presenti le norme vigenti per la materia nell'ambito delle singole professioni o di professioni analoghe. Quando invece si tratti di consulenti operanti ai sensi della lettera b) del comma 1, il compenso e il rimborso delle spese

può essere diversamente disciplinato in sede di contratto.

7. In nessun caso l'opera di consulenza ai sensi del presente articolo, può instaurare un rapporto di lavoro anche temporaneo.

Art. 186 - Modalità di conferimento dell'incarico.

1. L'organo competente al conferimento degli incarichi di consulenza, previsti dall'articolo 185, è la Giunta regionale.

2. La deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta menzionando espressamente la qualificazione, l'esperienza professionale del consulente o dell'organismo prescelto, oltre al compenso globale previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato ed il termine di conferimento.

3. L'interessato deve inviare all'amministrazione la dichiarazione espressa di accettazione delle condizioni stabilite nella lettera d'incarico, entro un termine predeterminato.

Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. È, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorché le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 71

- Il testo degli artt. 23, 25, 28 e 30 della legge regionale n. 42/1984 è il seguente:

“Art 23 - (Commissione Tecnica Regionale)

È istituita la Commissione tecnica regionale che sostituisce quella prevista dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27. Essa si articola nella Sezione opere pubbliche, nella Sezione urbanistica e nella Sezione ambiente di cui dall'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

La Sezione opere pubbliche è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
- b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti;
- c) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;
- d) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
- e) dal dirigente del dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- f) dal dirigente del dipartimento per la viabilità e i trasporti;
- g) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con

la CEE; h) dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana;

i) dal dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa;

l) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;

m) dal dirigente del dipartimento per gli affari legislativi;

n) dal dirigente del dipartimento per la bonifica;

o) dal dirigente del dipartimento per la geologia e le attività estrattive;

p) dai dirigenti degli uffici del Genio Civile regionale;

q) dal Presidente dell'Unità locale socio - sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione con voto deliberativo:

- r) il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia o il Presidente del Magistrato per il Po secondo le rispettive competenze;
- s) il Capo compartimento dell'ANAS competente per territorio;
- t) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province del Veneto.

Dei membri di cui al punto p) partecipa con voto deliberativo soltanto il dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

La sezione urbanistica, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
- b) dal dirigente della Segreteria Regionale per il territorio;
- c) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
- d) dal dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa;
- e) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;
- f) dal dirigente del dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- g) dal dirigente del dipartimento per la viabilità e i trasporti;
- h) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE;
- i) dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- l) dal Presidente dell'unità locale socio - sanitaria competente per territorio o da un suo delegato;
- m) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;
- n) dal dirigente del dipartimento per gli affari legislativi;
- o) dal dirigente del dipartimento per la bonifica;
- p) dai dirigenti degli uffici regionali del Genio Civile;
- q) dal dirigente del dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
- r) dal responsabile provinciale del settore beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11;
- s) dal responsabile provinciale del settore urbanistica.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione con voto deliberativo:

- t) il Capo compartimento dell'ANAS competente per territorio;
- u) il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia o il Presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
- v) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province del Veneto.

Per gli Uffici di cui alla lettera p) di volta in volta è chiamato a partecipare il dirigente dell'ufficio competente per territorio.

I dirigenti degli uffici statali o regionali possono essere rappresentati, di volta in volta, da un altro funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.

In relazione alle materie trattate, il Presidente delle due sezioni deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali.

Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vicepresidente della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche; il segretario regionale competente in materia di urbanistica è vicepresidente della commissione tecnica regionale sezione urbanistica. In caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dal dirigente della struttura regionale competente per materia.

Le Sezioni della Commissione sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Presso ciascuna sezione, esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva, appartenente alla struttura regionale rispettivamente competente, nominato dal segretario regionale competente per materia.

Art. 25 - (Attribuzione della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche)

La Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche, esercita le funzioni tecnico - amministrative di carattere consultivo su progetti generali e loro varianti di importo superiore a lire 5 miliardi, fruenti o meno del contributo regionale, con riferimento alle seguenti opere:

- 1) opere idrauliche, marittime e di difesa del suolo come elencato nell'articolo 3a);
- 2) omissis
- 3) edilizia ospedaliera;
- 4) ferrovie, porti, aeroporti, e metropolitane;
- 5) ponti, viadotti, svincoli e altri manufatti su strade di grande comunicazione e opere viarie di particolare interesse regionale;
- 6) opere di competenza regionale.

Per progetto generale si intende il complesso degli elaborati tecnici atti a definire interamente l'opera progettata in relazione alle sue componenti e caratteristiche fondamentali anche se la stessa è eseguita per fasi o lotti funzionali.

In tal caso l'intero costo dell'opera potrà essere determinato anche con sistemi non analitici.

Gli stralci esecutivi di progetti generali non sono soggetti ad alcun parere ove essi non costituiscano varianti al progetto generale ap-

provato.

Le opere di edilizia ospedaliera superiori a cinque miliardi sono soggette al parere della Commissione tecnica regionale. Tale parere è esteso anche per tutti gli stralci esecutivi.

La Commissione esprime inoltre parere in ordine:

- 1) alle vertenze contrattuali riguardanti richieste di maggiori compensi e alle riserve per le opere ammesse a fruizione di contributi regionali, ove richiesto dallo ente interessato o dagli organi regionali;
- 2) (omissis)
- 3) alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche nell'ambito della delega conferita con DPR 24 luglio 1977, n. 616, nei casi in cui il TU 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni fa riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- 4) ai progetti tecnico economici di interesse regionale ogni qualvolta le sia espressamente richiesto da organi della regione;
- 5) alle estrazioni di inerti, per quantità superiori i 3000 mc, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, integrata come previsto dalla medesima legge;
- 6) ad argomenti per i quali sia fatta richiesta da enti pubblici diversi dalla Regione.

Art. 28 - (Commissione consultiva)

1. Presso ogni ufficio del Genio Civile è istituita una Commissione consultiva in materia di lavori pubblici.

2. La Commissione è composta da:

- a) il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile che la presiede;
- b) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale quale vicepresidente;
- c) il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'ULSS competente per territorio in relazione agli oggetti da trattare;
- d) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- e) il dirigente del Servizio forestale regionale competente per territorio;
- f) un tecnico laureato del Dipartimento per i lavori pubblici;
- g) un tecnico laureato del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali.

3. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti strutture e impianti per la produzione, la trasformazione e trasporto di fonti energetiche, essa è integrata da un tecnico laureato del Dipartimento per l'industria e l'energia.

4. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti i trasporti essa è integrata con un tecnico laureato del Dipartimento per la viabilità e i trasporti.

5. Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti miniere, essa è integrata con un tecnico laureato del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive.

6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione per le sole materie di competenza e senza diritto di voto funzionari di altri uffici statali e regionali.

7. I tecnici laureati dipendenti della Regione, sono designati dal

Segretario Regionale per il Territorio. Funge da segretario un dipendente dell'Ufficio regionale del Genio civile nominato dal Presidente della Commissione.

8. Ogni componente che faccia parte della Commissione può essere sostituito da un altro membro dello stesso ufficio di volta in volta a ciò designato.

9. I rappresentanti degli enti interessati devono essere invitati a loro richiesta, alle riunioni della Commissione.

10. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 30 - (Funzionamento delle Commissioni)

Per le opere pubbliche previste dalla presente legge gli organi consultivi di cui agli articoli precedenti sono tenuti a emettere il parere entro 60 giorni dal ricevimento degli atti. Il parere favorevole deve essere comunicato per telegramma, entro il giorno successivo all'adozione e confermato con lettera entro 30 giorni.

Qualora il parere sia negativo esso deve essere trasmesso corredato dalle necessarie motivazioni, entro 30 giorni dall'adozione.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

L'esame dei progetti di particolare importanza può essere evocato dalle sezioni della Commissione tecnica regionale.”.

4. Leggi regionali abrogate

- L'art. 74 abroga:

a) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 47, comma 8, la legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) i comma quarto, quinto e sesto dell'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio.” e successive modificazioni.

5. Struttura di riferimento

- Direzione lavori pubblici